SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

03A10282

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Scido e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scido (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scido (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Battaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scido (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1º agosto 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 293/2003/Gab. del 4 agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scido (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Battaglia.

Roma, 15 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Bereguardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bereguardo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bereguardo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina D'Urso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bereguardo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2003, convalidate da ciascun dimissionario con successivi atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/19356 Gab. del 23 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bereguardo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valentina D'Urso.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Carate Brianza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carate Brianza (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da quindici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carate Brianza (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Cirelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carate Brianza (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 luglio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00302980/Gab.-Area II REL del 30 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carate Brianza (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristiana Cirelli.

Roma, 15 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Miagliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Miagliano (Biella), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da

undici consiglieri e delle dimissioni rassegnate dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Miagliano (Biella) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Davide Garra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Miagliano (Biella), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli undici componenti del corpo in carica.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla totalità dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 luglio 2003 e le dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale e, nelle more, con provvedimento n. 348.13-1(33)/Area 2 del 16 luglio 2003, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri del sindaco, giunta e consiglio.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dal sindaco e dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Miagliano (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Davide Garra.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 17 settembre 2003 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio delle province di Siracusa e Catania;

Considerato che i summenzionati eventi calamitosi hanno provocato diffusi allagamenti e smottamenti, con ingenti danni alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Siracusa e Catania colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10591

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 agosto 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 agosto 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 agosto 2003 che hanno disposto per il 15 agosto 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,503 per B.O.T. a novantuno giorni a 97,844 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 16.160.920,13 per titoli a novantuno giorni con scadenza 14 novembre 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 107.778.605,62 per titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 agosto 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,564 ed a 99,255 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,087 ed a 96,880 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A10628

DECRETO 9 settembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 29 agosto 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 agosto 2003 che ha disposto per il 29 agosto 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 agosto 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 agosto 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,964.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 80.307.333,25 per titoli a centottantadue giorni con scadenza 27 febbraio 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,086 ed a 98,473.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A10629

DECRETO 19 settembre 2003.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari dei soggetti residenti alla data del 29 agosto 2003 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla stessa data del 29 agosto 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, che ha disposto i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, prot. n. DPC/377/2003/C.D. del 18 settembre 2003, con la quale si segnala che i comuni nei quali sono state riscontrate le più gravi situazioni di danneggiamento sono quelli di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta;

Considerato che, per i soggetti residenti nei predetti comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta, le cui abitazioni ed immobili sedi di attività produttive, siano stati, a seguito dei citati eventi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ovvero abbiano subito danni superiori al venti per cento del valore dei beni, attestati mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere, relativamente ai predetti soggetti, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 agosto 2003, avevano la residenza nei comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta, situati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attività produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei beni mobili ed immobili di loro proprietà, attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano indicate sinteticamente le voci del danno, sono sospesi, dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, svolgevano nei comuni di cui allo stesso comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, e avevano negli stessi:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nei predetti comuni.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attività svolte nei comuni indicati nello stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al venti per cento dei beni strumentali, dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci del danno.

4. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenuta alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

5. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il 17 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10592

DECRETO 22 settembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 settembre 2003 è pari a 57.255 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 settembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni con scadenza il 31 marzo 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 26 settembre 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A10627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Natura viva a r.l.», in Triggiano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Natura viva a r.l.», con sede in Triggiano è stata sciolta ed il sig. Francesco Brandonisio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa del decesso del medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Natura viva a r.l.», con sede in Triggiano, costituita in data 2 febbraio 1987 per rogito del notaio Caterina Mardesic, registro imprese n. 20933, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 dicembre 1993 in sostituzione del sig. Francesco Brandonisio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 27 agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A10433

DECRETO 27 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Scrigno a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 maggio 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Scrigno a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Michele Romito è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa del decesso del medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

L'avv. Gianclaudia Garofalo nata a Bari il 22 dicembre 1969 ed ivi residente alla via Trisorio Liuzzi, 186, è nominato liquidatore della società cooperativa «Scrigno a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 5 novembre 1972 per rogito del notaio Pasquale Parisi, registro imprese n. 7031, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 maggio 1983 in sostituzione del sig. Michele Romito.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 27 agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A10435

DECRETO 29 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Fuoricampo - Società cooperativa a r.l.», in Avigliana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 5 maggio 2000 e il verbale di accertamento del 28 aprile 2003 a carico della società cooperativa «Fuoricampo a r.l.», in liquidazione dal 17 novembre 1997, dai quali risulta un irregolare svolgimento ed un eccessivo ritardo nella procedura di liquidazione;

Considerato che la Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, ha espresso parere di massima favorevole alla sostituzione dei liquidatori, che non abbiano portato a termine il mandato a cinque anni dalla nomina;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale, con raccomandata a.r. del 3 giugno 2003, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la raccomandata al liquidatore è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «compiuta giacenza», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Fuoricampo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Avigliana (Torino) - Corso Laghi n. 151, del sig. Barbieri Roberto, nominato con assem-

blea straordinaria del 17 novembre 1997, e la sua sostituzione con il dott. Moine Federico, nato a Torino il 4 luglio 1964, con studio in Rivoli (Torino) - Via Rombò n. 50.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 agosto 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10475

DECRETO 29 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società «Cooperativa Triana» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 7 maggio 2002 e il verbale di accertamento del 24 aprile 2003 a carico della società «Cooperativa Triana» a r.l., in liquidazione dal 22 novembre 2002, dai quali risulta un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 30 maggio 2003, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore, nonostante la nota del 22 luglio 2003, non ha eliminato gli ostacoli frapposti all'esecuzione dell'ispezione;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa Triana» a r.l., con sede legale in Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 64, del sig. Colombelli Ivan Diego, nominato con assemblea straordinaria del 22 novembre 2002, e la sua sostituzione con la dott.ssa Gagliardino Paola, nata a Chivasso (Torino) il 18 giugno 1966, con studio in Chivasso (Torino) - via Italia n. 4/A.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 agosto 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10476

DECRETO 1º settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società «Cooperativa edilizia Monviso» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria del 7 aprile 2000, del 6 dicembre 2000 e del 4 marzo 2003 a carico della società «Cooperativa edilizia Monviso» a r.l., in liquidazione dal 18 aprile 1995, dai quali risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione;

Considerato che la Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, ha espresso parere di massima favorevole alla sostituzione dei liquidatori, che non abbiano portato a termine il mandato a cinque anni dalla nomina;

Rilevato che la suddetta cooperativa rientra nelle fattispecie previste nel citato parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 16 giugno 2003, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa edilizia Monviso» a r.l., con sede legale in Torino - corso Vittorio Emanuele II n. 108, del sig. Marcello Salvatore, nominato con assemblea straordinaria del 18 aprile 1995, e la sua sostituzione con la dott.ssa Florio Monica, nata a Torino il 10 maggio 1971, con studio in Torino - via P.C. Boggio n. 83.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10473

DECRETO 1° settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa Villaverde» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 15 maggio 2002 e il verbale di accertamento del 4 marzo 2003 a carico della «Società cooperativa Villaverde» a r.l., in liquidazione dal 16 novembre 1994, dai quali risulta un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione;

Considerato che la Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, ha espresso parere di massima favorevole alla sostituzione dei liquidatori, che non abbiano portato a termine il mandato a cinque anni dalla nomina;

Rilevato che la suddetta cooperativa rientra nelle fattispecie previste nel citato parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 16 giugno 2003, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la raccomandata al liquidatore è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «non richiesta entro il tempo di giacenza prescritto», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Società cooperativa Villaverde» a r.l., con sede legale in Torino - corso Re Umberto n. 142, della sig.ra Manca Caterina, nominata con assemblea straordina-

ria del 16 novembre 1994, e la sua sostituzione con il dott. Calcia Lorenzo, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino - corso Matteotti n. 0.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10474

DECRETO 5 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Firenze 2000», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 novembre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Firenze 2000», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Firenze 2000», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Petrina Giuseppe in data 24 settembre 1991, repertorio n. 158378, registro società n. 60288 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5364, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10467

DECRETO 5 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sintesi», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 gennaio 2003, eseguita nei confronti della Cooperativa «Sintesi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Sintesi», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott.ssa Belisario Licia in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 11000, registro società n. 50427 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5007, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10468

DECRETO 5 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Del Poggio», in Scandicci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Del Poggio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Del Poggio», con sede in Scandicci, costituita per rogito del notaio dott. Monasta Francesco in data 17 maggio 1983, repertorio n. 1100, registro società n. 36605 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4548, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10469

DECRETO 5 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Home Coop», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Home Coop», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Home Coop», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Romoli Roberto in data 11 febbraio 1998, repertorio n. 17931, registro società n. 496056 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6227, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10470

DECRETO 5 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poggiolo di Rufina», in Rufina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 ottobre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Poggiolo di Rufina», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Il Poggiolo di Rufina», con sede in Rufina, costituita per rogito del notaio dott. Aricò Luigi in data 3 giugno 1983, repertorio n. 7355, registro società n. 36834 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4566, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10471

DECRETO 8 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gran Gala coop. cav. Vito Sportelli a r.l.», in Gioia del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 marzo 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Gran Gala coop. cav. Vito Sportelli a r.l.», con sede in Gioia del Colle è stata sciolta e la sig.ra Angela Castellaneta è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il rag. Giovanni Cosmo Damiano Sportelli nato ad Acquaviva delle Fonti il 27 settembre 1957, con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio n. 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gran Gala coop. cav. Vito Sportelli a r.l.», con sede in Gioia del Colle, costituita in data 13 settembre 1989 per rogito del notaio Vito Simonetti, R.E.A. n. 291866, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 marzo 1997 in sostituzione della sig.ra Angela Castellaneta.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 8 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A10434

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ezra Pound a r.l.», in Gioia del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 21 dicembre 2000 e successivo accertamento del 7 gennaio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ezra Pound a r.l.», con sede in Gioia del Colle, pos. n. 5740/217266, costituita per rogito notaio dott. Michele Villanova in data 12 febbraio 1986, repertorio n. 31182, registro imprese n. 19199, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 8 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A10550

DECRETO 12 settembre 2003.

Nomina del liquidatore della piccola società cooperativa «V.S.T. Veneta servizi e trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Adria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto-legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 21 febbraio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la piccola società cooperativa «V.S.T. Veneta servizi e Trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45011 Adria (Rovigo), è stata sciolta ed il sig. Caldon Bellisario, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale in data 8 aprile 2002 ed il successivo accertamento del 15 gennaio 2003, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole, con nota prot. n. P/1601326 datata 27 agosto 2003, dalla Divisione VI della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, così;

Decreta:

La rag. Mara Zanirato, via U. Maneo n. 3 - Rovigo, è nominata liquidatore della Piccola società cooperativa «V.S.T. Veneta Servizi e Trasporti - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45011 Adria (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Ottaviano Fabbri il 16 novembre 1998, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 febbraio 2001, in sostituzione del sig. Caldon Bellisario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 12 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

03A10560

DECRETO 12 settembre 2003.

Scioglimento della Piccola società cooperativa «Live soc. coop. a r.l.», in Rovigo

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione:

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G. dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengo impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Considerato che la revisione della Piccola società cooperativa «Live» soc. coop a r.l.» si è conclusa con un verbale di mancato accertamento datato 5 novembre 2002 e con la proposta di liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in quanto non ha presentato i bilanci per gli anni 2000 e 2001;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 giugno 2003, così

Decreta:

La Piccola Società Cooperativa «Live» s.c. a r.l.», con sede in Rovigo - viale della Cooperazione n. 23/A, costituita per rogito notaio Gabinio dott. Claudio in data 9 dicembre 1998, repertorio 147.369, registro imprese n. 4869 Camera di commercio industria ed artigianato di Rovigo, posizione n. 1154/285534, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 12 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

03A10561

DECRETO 15 settembre 2003.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota prot. n. 140.EM.Fc. dell'11 settembre 2003 con la quale la Federmanager - Associazione dirigenti aziende industriali della provincia di Asti - chiede la sostituzione del sig. Valle p.i. Giovanni Battista con

il sig. Campagnola dr. Luca quale rappresentante dell'associazione in seno al collegio per consueta ciclica turnazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in questione;

Decreta:

Il sig. Campagnola dr. Luca è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Asti, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 15 settembre 2003

Il dirigente: FERSINI

03A10562

DIRETTIVA 1° agosto 2003.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettera *d)* ed *f)* (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA
la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (lettera *d*);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera *f*). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative, dall'altro priorità e criteri di valutazione.

1. Requisiti soggettivi.

I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi Registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso ciascuna associazione non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* e più di un progetto ai sensi della lettera *f)*.

Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, cui può essere commissionata unicamente la realizzazione di alcune attività che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non è in grado di realizzare.

2. Requisiti oggettivi.

2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera *f)*, art. 12 cit.

Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 17 giugno 2003, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera *f)*, i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità;

sostegno a misure di politica giovanile a favore di minori e adolescenti;

interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico;

interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale.

2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera *d)*, art. 12 cit.

Le iniziative di cui alla lettera *d)*, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 ai sensi della lettera *d)* per un'iniziativa di informatizzazione non può presentare, per il 2003, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera *d)*, che

concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.

2.3. Indicazioni relative ai costi.

Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad € 10.329.138,00.

Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni;

progetti di cui alla lettera *f)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 400.000 se a presentare il progetto siano due o più associazioni.

I progetti presentati, a pena di inammissibilità, non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione, contenuta nel Piano economico (allegato 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera *d)*, di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera *f)* devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera *f)*, le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.

In ogni caso, a pena di inammissibilità, alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto è presentato. congiuntamente ad altre, deve dichiarare — sotto la propria responsabilità — che trattasi di progetto mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonché se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

2.4. Durata dei progetti.

Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

3. Motivi di inammissibilità.

A pena di inammissibilità, le domande devono:

1) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;

2) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (allegato 1), compilato in ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (è richiesta quindi la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante);

3) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale (allegato 2) compilato in ogni sua parte compresa la dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute e sottoscritto dal legale rappresentante, ed essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria);

4) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383, nonché di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

5) essere corredate, limitatamente alle iniziative per la lettera *d)*, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito contributi statali, diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da SPA come il CONI) per il funzionamento nel 2002 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantità dei contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2002;

6) per le iniziative di cui alla lettera *d)*, essere corredate da copia conforme del rendiconto 2002, al fine del controllo della veridicità di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente;

7) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

8) recare sulla busta la seguente dicitura «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata;

9) essere spedite per posta unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente direttiva. L'inoltro può avvenire anche mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnate a mano da un'incaricato dell'associazione — soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta

con l'indicazione dell'ora e della data di consegna — nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12; in tale caso le domande devono essere consegnate al Ministero perentoriamente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*;

10) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al punto 2.3 relativa al fatto che il progetto/iniziativa non è mai stato finanziato prima nonché se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

4. Valutazione dei progetti.

4.1. Procedura.

I progetti pervenuti sono dapprima, esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande da parte dell'Amministrazione; successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi mediante una commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio, che provvederà a redigere una graduatoria dei progetti/iniziative pervenute, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria è approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it). Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei progetti.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante tale da non menomare o pregiudicare il pieno raggiungimento delle previste principali finalità.

4.2. Criteri di valutazione delle domande.

I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:

iniziative di cui alla lettera *d)*:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Valutazione iniziativa	40
Presenza sul territorio nazionale (Numero sedi e regioni in cui l'associazione è presente)	20
Dimensione dell'associazione	15
Mancata percezione di altri contributi statali nell'anno precedente relativi al funzionamento dell'associazione (Verificata dal bilancio consuntivo 2002)	10
Collegamento fra formazione ed informatizzazione	10
Mancata percezione di contributi per iniziative sulla lettera D nel 2002	5
TOTALE . . .	100

progetti di cui alla lettera *f)*:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Campi prioritari	20
Dettaglio del progetto	20
Valenza nazionale del progetto	20
Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	15
Eccellenza nel rapporto costi/benefici	10
Innovatività	10
Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	5
TOTALE . . .	100

Relativamente ai criteri previsti per la lettera *f)* e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), si precisa che è necessario produrre idonea documentazione a riguardo che si riferisca al progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario che non si tratti di un generico plauso per l'iniziativa ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto nello stesso; tale contributo dovrà essere erogato sul conto corrente appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.3. Oneri non ammessi a contributo.

Non sono comunque ammessi a rimborso:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, art. 12, legge n. 383 citata;

oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del *volontari impegnati*) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

5. Progetti ammessi a finanziamento.

Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia formalmente comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:

indicazione del legale rappresentante;

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il

responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;

eventuale proposta di rimodulazione nel caso in cui, essendo beneficiaria di un finanziamento parziale, l'associazione intenda rimodulare il progetto/iniziativa;

prospetto progetto esecutivo;

bilancio preventivo 2003, se statutariamente previsto;

codice fiscale dell'associazione;

estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del finanziamento assegnato. A tal fine è necessario che l'associazione beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente ed unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante la consultazione dell'estratto conto.

L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessità del progetto; al fine di ottemperare all'obbligo dell'invio del prospetto del progetto esecutivo, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante dell'associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attività, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.

È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto, la circostanza che il medesimo è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento viene erogato in due fasi:

una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, è versata successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo della Convenzione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento;

il saldo, pari al restante 30%, è erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito della presentazione, da parte dell'associazione beneficiaria (nel caso di più proponenti, da parte della capofila), di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale. A tale relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8.

7. Fideiussione.

Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata prima della stipula della convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria al fine della stipula della convenzione stessa.

La suddetta fideiussione dovrà contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti.

La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.

8. Relazione certificativa esterna.

Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la conformità o meno dei giustificativi prodotti alle regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo della suddetta relazione è ammissibile ai fini del costo totale del progetto.

9. Monitoraggio *in itinere.*

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.

Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme già versate.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337

ALLEGATO 1: domanda di contributo

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le Politiche
Sociali e Previdenziali
Direzione Generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili
Osservatorio nazionale dell'associazionismo
Via Fornovo,8 – Pal. A
00192 Roma

OGGETTO: *Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'art. 12, lett _____, della legge 7 dicembre 2000, n 383.*

Il sottoscritto______________________________________ rappresentante legale della ____ con sede legale nel comune di ______________________________________provincia di _______________
Indirizzo____
cap. ___________________ tel. ___________________ fax ___________________
e-mail ____

-avente natura giuridica di:

- ☐ associazione con personalità giuridica
- ☐ associazione priva di personalità giuridica

- Avente come soci:

- ☐ Persone fisiche
- ☐ Persone giuridiche
- ☐ Persone fisiche e giuridiche

- iscritta al Registro (nazionale/regionale/provinciale) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. ____, del_____________;

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____
D. ____

chiede, ai sensi dell'art 12, lett ____, legge 7 dicembre 2000, n.383, l'assegnazione di un finanziamento, per l'importo di € ____________,[1] da destinare alla realizzazione del progetto, allegato alla presente domanda, dal titolo: ______________________________

____

____

rivolto a______________________________

Solo nel caso si tratti di iniziativa ai sensi della lettera D, articolo 12, aggiungere la seguente dichiarazione:

L'iniziativa si riferisce a:

- ☐ Informatizzazione
- ☐ Banche Dati
- ☐ Formazione ed aggiornamento

La quota a carico dell'associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ____________________, pari al ... . (almeno il 20%) del costo complessivo del progetto.

Solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni, aggiungere la seguente dichiarazione:

Dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di procura, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante della/delle altre associazioni proponenti.

Data ____________________

Firma ________________________________

[1] L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto di almeno il 20%, che rimane a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento (si veda 2.3. Indicazioni relative ai costi)

ALLEGATO 2: ***formulario di presentazione del progetto***

Titolo del progetto:

(per esteso)

Descrizione del progetto (massimo 2 pagine):

L'idea da cui è nato il progetto

I motivi

Gli obiettivi

Le fasi di attuazione (da esplicare in relazione allo schema successivo)

Le metodologie

I principali risultati attesi

Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati (da documentare con precisi impegni scritti dei soggetti)

Destinatari finali dell'intervento (per destinatari si intendono solamente i destinatari finali del progetto/iniziativa e non i potenziali interessati. Nel caso si tratti di iniziative di informatizzazione, è necessario indicare il numero di soggetti coinvolti e, nel caso di realizzazione di un sito, degli effettivi visitatori/utenti del sito e non dei potenziali utenti):

Numero
Maschi
Femmine
Fascia Anagrafica
(specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)

Ambiti operativi dei progetti di cui alla lett. f), art. 12 legge 383/2000 (Punto 2.1 della Direttiva)

- ... ...
- . . ..
- ... ...
- ... ...

Ambito territoriale dell'intervento (Nazionale se si svolge in almeno tre regioni non confinanti, regionale nel caso si svolga in 3 regioni confinanti, in due regioni o in almeno 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione, altro se si svolge in meno di 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione):

Nazionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge)
Regionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge)
Altro (indicare tassativamente il nome ed il numero delle province in cui si svolge)

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali (queste ultime per progetto presentato ai sensi dell'art. 12, lett. f) citato):

(specificare)

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di organizzazione e documentare i collegamenti previsti per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:

(specificare e documentare le collaborazioni previste per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Eventuali altri contributi:

(specificare)

Durata del progetto:

(specificare data di inizio e durata in mesi)

Sviluppo temporale ed operativo del progetto (riportare in modo analitico le fasi di sviluppo temporale ed operativo del progetto) NEL CASO IL PROGETTO/INIZIATIVA SIA PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DA PIU' ASSOCIAZIONI, SI DEVE INDICARE, PER OGNI FASE E ATTIVITA' L'ASSOCIAZIONE CHE LA REALIZZERA'

Fase di articolazione del progetto	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata
	DURATA TOTALE DEL PROGETTO/INIZIATIVA	

Diagramma di Gannt del progetto (schematizzazione grafica del punto precedente, con indicazione dei rapporti fra le varie fasi/attività)

Compilare il diagramma di Gannt per tutta la durata del progetto. Per attività si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui risorse (fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. Ad esempio, sono da considerarsi tali: la predisposizione di una banca dati; gli incontri o i seminari; la progettazione di siti Internet, la preparazione di un corso di formazione; la realizzazione del corso stesso, le attività di disseminazione dei risultati; l'effettuazione di studi o ricerche, ecc.

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata del progetto, non rientrano in questo tipo di attività. Il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi/Attività", per ciascuna fase, le attività del progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo (espresso in mesi) di svolgimento di ciascuna attività. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio del progetto

È necessario mettere in evidenza le correlazioni esistenti fra le varie attività, cioè indicare il rapporto di dipendenza esistente fra le stesse, chiarendo quando l'inizio di una attività dipende dalla conclusione di un'altra o quando vi sia indipendenza fra le stesse

A. FASI/ATTIVITA'[1]	**MESI**																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile del progetto:

Anagrafica dell'altra associazione/associazioni di promozione sociale che partecipano al progetto: (da compilare per ogni altra associazione partecipante al progetto)

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile del progetto:

Volontari impiegati nel progetto/iniziativa (per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)

Numero complessivo Maschi Femmine Livello di istruzione Attività formativa ricevuta Fascia anagrafica di appartenenza Contenuti dell'attività svolta Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto

Personale interno coinvolto (per personale interno si intendono le persone fisiche che hanno già un rapporto di lavoro a vario titolo con l'associazione e che verranno destinate, per il periodo di realizzazione del progetto, a seguire lo stesso):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

Personale esterno coinvolto (per personale esterno si intendono le persone fisiche che non hanno già un rapporto di lavoro con l'associazione, a vario titolo, per la realizzazione del progetto. In caso, viceversa, di contratto d'opera, tale voce va considerata come "acquisto servizi" e non come personale esterno coinvolto):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	TOTALE COSTO DEL PROGETTO	QUOTA AMMINISTRAZIONE	QUOTA ASSOCIAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA ASSOCIAZIONE
Spese di progettazione (cfr. n. 2.3 della Direttiva)				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Attività promozionali connesse al progetto				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Spese di funzionamento e gestione				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Altro				
Spese assicurazione volontari				
Spese di viaggio, vitto, alloggio				
Personale interno				
Personale esterno				
Volontari				
Spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo, beni strumentali (da quantificare in non più del 15% per i soli progetti di cui alla lettera f), art. 12, legge 383/2000				
Spese per fideiussione (punto 7 Direttiva)				
Spese per certificazione esterna (punto 8 Direttiva)				
Altre voci di costo (da specificare da parte dell'associazione)				

TOTALE	COSTO DEL PROGETTO	FINANZIAMENTO RICHIESTO (MASSIMO 80% DEL COSTO DEL PROGETTO)	QUOTA ASSOCIAZIONE (ALMENO 20% DEL TOTALE)	FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA ASSOCIAZIONE
	0,00			

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e nel presente piano economico.

Il Legale Rappresentante

data

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 06-3675-4550 o 4489 (lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30)

03A10524

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2003.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comuni di: Arpino, Rocca d'Arce, Colle San Magno e Isola del Liri.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e del 27 maggio 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del Presidente della XV Comunità Montana «Valle del Liri» con sede nel comune di Arce, in provincia di Frosinone, protocollo n. 368 del 10 febbraio 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni ricadenti nel territorio della XV Comunità Montana stessa, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione di parte dei medesimi comuni alla zona climatica D, di parte alla zona climatica E e di parte alla zona climatica F, ai fini dell'inserimento dell'intero territorio della Comunità Montana stessa nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con note protocollo n. UDA/2003/1602 e

n. UDA/2003/1692 rispettivamente del 20 giugno 2003 e del 27 giugno 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce, Colle San Magno e Isola del Liri, facenti parte del territorio della sopraindicata XV Comunità Montana, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce, Colle San Magno e Isola del Liri vanno attribuiti rispettivamente n. 2123, 2107, 2103 e 1916 gradi-giorno, con la modifica per i comuni di Arpino, Rocca D'Arce e Colle San Magno della zona climatica da D ad E, ed il mantenimento per il comune di Isola del Liri della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce, Colle San Magno, ed Isola del Liri, tutti in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	E	2123	450	Arpino
FR	E	2107	507	Rocca d'Arce
FR	E	2103	540	Colle San Magno
FR	D	1916	217	Isola del Liri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10529

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «S. Liberata cooperativa agricola a r.l.», in San Marco Argentano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Liberata cooperativa agricola a r.l.» con sede in San Marco Argentano (Cosenza), costituita in data 11 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Stanislao Amato, n. REA 102734, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, e il dott. Giovanni Tenuta, nato a San Marco Argentano (Cosenza) il 2 gennaio 1948, con studio in San Marco Argentano (Cosenza) via XX settembre snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10461

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Magna Grecia - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata ed a capitale illimitato», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Magna Grecia - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata a capitale illimitato» con sede in Reggio Calabria, costituita in data 26 giugno 1981 con atto a rogito del notaio dott. Attilio Castellani, n. REA 101351, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e l'avv. Fabio De Simone Saccà, nato a Reggio Calabria, il 6 ottobre 1971, con studio in Reggio Calabria, Vico Cortese, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10462

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita S.C.R.L.», in S. Valentino Torio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascita s.c.r.l.» con sede in San Valentino Torio (Salerno), costituita in data 30 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott.ssa Olga Frigenti, n. REA 204612, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e l'avv. Roberto Marrazzo, nato a S. Egidio del Monte Albino (Salerno) il 1° giugno 1961, con studio in S. Egidio del Monte Albino (Salerno), via SS. Martiri, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10463

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «So.Co.L. - Società cooperativa latte S.r.l.», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «So.Co.L. - Società cooperativa latte s.r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita in data 19 novembre 1962 con atto a rogito del notaio dott. Napoleone Fiore Melacrinis di Soveria Mannelli (Catanzaro) n. Registro Ditte 54317, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, con studio in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10464

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lara - S.c.r.l.», in Mercato San Severino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lara - S.c.r.l.» con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita in data 31 gennaio 1983 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Cunzolo, n. REA 201517, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e l'avv. Guerino Morrone, nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 29 ottobre 1965, con studio in Nocera Inferiore (Salerno), via Matteotti, 13/19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10465

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola ortofrutticoli semibrado e zootecnica la Madonnina», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola ortofrutticoli semibrado e zootecnica la Madonnina» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita in data 30 agosto 1978 con atto a rogito del notaio dott. Fiore Melacranis di Lamezia Terme (Catanzaro), n. R.E.A. 126967, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Fabrizio D'Agostino, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 26 settembre 1969, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trieste n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10563

DECRETO 8 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Al.Mi.An. - Soc. coop. a r.l.», in Villa di Briano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi ompresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Al.Mi.An. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita in data 12 ottobre 1990, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli, n. REA 130182, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Stefania Marcella De Rose, nata a Cosenza il 28 febbraio 1973 con residenza in Roma, via Ettore Bertolè Viale, 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10466

DECRETO 28 agosto 2003.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Sorano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e del 27 maggio 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Sorano, in provincia di Grosseto, protocollo n. 2653 del 14 aprile 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Sorano alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota protocollo n. UDA/2003/1649 del 23 giugno 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Sorano, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Sorano vanno attribuiti 2204 gradi-giorno, con la modifica della zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Sorano, in provincia di Grosseto, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
GR	E	2204	379	Sorano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10525

DECRETO 10 settembre 2003.

Restituzione della rendita idroelettrica per il periodo 2002-2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto in data 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto in data 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, recante modifiche al decreto di cui sopra;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, a norma del quale dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici alla data del 19 febbraio 1997, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge, il quale dispone che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, con uno o più decreti, le partite economiche relative alla compensazione della predetta maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici delle imprese produttrici-distributrici per il rimborso delle partite relative al periodo successivo al 1° gennaio 2002, in favore delle imprese che hanno provveduto al versamento dei relativi importi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Ritenuto, pertanto, che occorre impartire le disposizioni necessarie sia ai fini del predetto rimborso sia ai fini della copertura del relativo fabbisogno, in conformità a quanto prescritto dal citato art. 2, secondo comma, del citato decreto-legge;

Vista la nota n. 2290 del 5 agosto 2003 con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso gli importi comunicati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativi ai versamenti effettuati da ciascuna impresa elettrica interessata dalla compensazione sopra citata, a partire dal 1° gennaio 2002;

Vista la delibera n. 96/03 adottata nella riunione del 2 settembre 2003 concernente il rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83, con la quale, tra l'altro, si fa presente la necessità di apportare modifiche agli importi sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al rimborso in favore delle imprese indicate nell'elenco allegato o dei loro aventi causa, degli importi da esse versati alla stessa Cassa, a partire dal 1° gennaio 2002, per la compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 gennaio 2000, per un ammontare complessivo di € 508.463.965,83.

Ai fini di cui al comma 1, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, effettua il rimborso delle partite economiche relative all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto sopra richiamato, previa comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dell'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare la disponibilità della provvista economica.

3. La Cassa di cui al comma 1 provvede a dare comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO *A*

Impresa	Importi (in Euro)
Acea S.p.a.	1.249.335,97
Acea Electrabel produzione	268.651,11
A.E. Bolzano S.p.a.	9.638.624,58
Edipower S.p.a.	9.850.662,32
Endesa Italia S.r.l.	21.078.601,11
Enel Produzione S.p.a.	315.095.633,41
Eurogen S.p.a.	31.379.010,99
Enel Green Power S.p.a.	60.313.373,64
Interpower S.p.a.	2.877.432,87
AEM Trading S.r.l.	33.556.680,53
A.C.S.M. Primiero S.p.a.	349.590,52
Trentino Servizi S.p.a.	521.599,11
Tirreno Power S.p.a.	241.783,87
AEM Torino S.p.a.	19.170.517,86
AGSM Verona S.p.a.	2.872.467,94
TOTALE ...	508.463.965,83

03A10522

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Costituzione di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI
E LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che istituisce, tra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguardante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» redatto a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 307/2002 dell'8 luglio 2002 istitutivo del Comitato di esperti di alta qualificazione, ricostituito con decreto ministeriale n. 95/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 43701 del 24 novembre 2000 che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca per il sistema agricolo e le modalità per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte di ricerca;

Sentito il parere del Comitato di esperti di alta qualificazione, di cui al verbale 2 del 7 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003 e considerata l'opportunità di rivedere i contenuti del decreto n. 43701/2000 sopraccitato in relazione alle modifiche che hanno riguardato gli organi preposti alla valutazione (istituzione del Comitato ricerca con decreto ministeriale n. 307/2002 e sua ricostituzione con decreto ministeriale n. 95/2003), alle quali si aggiunge l'esperienza maturata in oltre due anni di applicazione del decreto;

Valutata l'opportunità, da parte di questo Ministero, di procedere alla costituzione di un albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo, da istituire in base a criteri e procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'Albo degli esperti

L'Albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione per la valutazione *ex ante, in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca.

Art. 2.

Aree tematiche dell'Albo

Per le finalità di cui all'art. 1, è indetta una selezione pubblica per esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo, per la formazione di un albo, da attivare presso questo Ministero, articolato nelle seguenti aree tematiche:

1. biotecnologie avanzate (vegetali, animali, dei microrganismi);

2. produzioni vegetali;

3. produzioni animali;

4. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

5. agricoltura sostenibile e problematiche ambientali e territoriali connesse al settore agro-forestale;

6. meccanica, ingegneria ed idraulica agraria;

7. economia, politica e sociologia agraria;

8. tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT) applicate al sistema agricolo;

9. studio e gestione delle risorse forestali.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissibilità

Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

professori universitari di ruolo;

dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni;

ricercatori di ruolo;

altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2.

Art. 4.

Criteri di selezione

La selezione degli esperti è effettuata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Comitato ricerca, sulla base di una valutazione atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonché la qualificata esperienza di valutazione e gestione della ricerca e sperimentazione, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ciascun candidato può presentare domanda per l'inserimento nell'albo degli esperti indicando non più di tre aree tematiche, di cui all'art. 2, tra loro affini. Le domande devono pervenire entro sessanta giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, compilando l'apposito modello allegato (allegato 1), disponibile sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.it, alla voce «albo esperti ricerca».

2. Le domande, una per ciascuna area tematica per cui si chiede l'inserimento, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - Ufficio IV, ricerca e sperimentazione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

3. Le domande devono essere corredate di *curriculum*, predisposto secondo l'allegato modello (allegato 1), e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui al precedente art. 3, sia della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono lavoro subordinato, deve essere allegata, ove prevista, l'autorizzazione dell'ente d'appartenenza, in base al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le domande, previa verifica della regolarità formale, sono valutate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Comitato ricerca.

5. La selezione deve concludersi nei sessanta giorni successivi al termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande di cui al precedente comma 1.

6. Al termine della selezione, con specifico decreto, si procede all'inserimento degli idonei nell'albo degli esperti di cui al precedente art. 2. Il risultato della selezione è tempestivamente comunicato ai partecipanti a cura del Ministero che, in caso di diniego dell'inserimento, farà conoscere, a richiesta, la relativa motivazione.

Art. 6.

Aggiornamento dell'albo

Con specifico provvedimento il Ministero provvede all'aggiornamento periodico dell'albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'art. 2 del presente decreto, in funzione delle necessità.

Art. 7.

Compiti degli esperti

1. Gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nei progetti per i quali sono chiamati alla valutazione, compilando un modello che verrà all'uopo fornito dal Ministero.

2. Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, sono tenuti a svolgere la valutazione *ex-ante* dei progetti da finanziare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica *in itinere* ed *ex-post* di quelli in atto. I criteri di massima per la valutazione sono quelli già indicati nel citato decreto ministeriale 43701 del 24 novembre 2000, come modificato con decreto ministeriale, che potranno essere integrati da altri elementi specifici che questa amministrazione riterrà utili e/o necessari.

3. Altri aspetti attinenti i compiti degli esperti e la gestione dell'Albo sono definiti successivamente all'attivazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero.

Art. 8.

Oneri per la valutazione dei progetti

Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano, nella misura massima dell'uno per cento del finanziamento complessivo ai sensi del decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002 convertito nella legge 268 del 22 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2002), su ciascun progetto di ricerca finanziato dal Ministero.

Art. 9.

Inserimento nell'Albo dei componenti del comitato ricerca

I componenti del Comitato ricerca sono inseriti d'ufficio nell'albo, a loro richiesta in non più di tre aree tematiche da essi indicate.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERINO

ALLEGATO 1

ALBO ESPERTI

Area Tematica					
Dati Personali					
Cognome e Nome					
Data di nascita		nazionalità			
Luogo di nascita		sesso	F	M	
Codice fiscale		Partita IVA			
Professione					

Indirizzo per la corrispondenza				
Indirizzo				
Cap			Città	
Provincia			Nazione	
Telefono		Fax	Email:	

Posizione attuale	
Qualifica	Natura giuridica e/o denominazione dell'ente di appartenenza:
Dal (anno)	
Altre notizie	

Preso atto delle informazioni sulla legge 675/96 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali al fine della fornitura del servizio di iscrizione all'albo degli esperti; elaborazione dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative della legge; elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili.

Firma

____

Curriculum vitae

Cognome e Nome:

Data di nascita:

Esperienze di lavoro negli ultimi dieci anni (max. 2000 caratteri)
-Settori scientifici:

-Partecipazione a comitati scientifici:

-Partecipazione a comitati di valutazione progetti di ricerca:

-Coordinamento scientifico di progetti di ricerca:

-Competenze in relazione all'area tematica per la quale si chiede l'inserimento nell'albo (max 1000 caratteri):

Lingue	Base	Soddisfacente	Approfondito
inglese			
spagnolo			
francese			
tedesco			
altro			

Elenco delle pubblicazioni principali attinenti all'area tematica prescelta ed indicazione numerica delle restanti					
Parole Chiave					

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

La/Il sottoscritta/o

Cognome: ... .   **Nome:**...................... ....

In caso di inserimento nell'albo, mi impegno formalmente a rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del lavoro per conto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed a non divulgare pertanto dette informazioni, ove soggette a trattamento riservato, nei termini della normativa applicabile.

Mi impegno altresì ad agire in modo indipendente, nell'interesse pubblico ed a rendere piena dichiarazione di qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere contrastante con la mia indipendenza.

Firma

Data ______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N.15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N.127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998 N.191 E DAL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N.403

La/Il sottoscritta/o

Cognome: .... **Nome:**...

consapevole che ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici uffici

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

DICHIARA ALTRESI':

che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi all'originale:

Firma

Data ____________________

03A10523

DECRETO 17 settembre 2003.

Integrazione al decreto direttoriale 29 agosto 2003 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEL PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale, Dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 29 agosto 2003, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale, Dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale 29 agosto 2003 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lazio» è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004, è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Frascati;

Castelli Romani;

Marino;

Colli Albani;

Colli Lanuvini;

Velletri;

Cori;

Montecompatri Colonna» o Montecompatri o Colonna;

Vignanello;

Colli Etruschi Viterbesi;

Orvieto;

Aprilia;

Cerveteri;

Tarquinia;

Est!! Est!! Est!! di Montefiascone.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10568

DECRETO 18 settembre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, vini a I.G.T. e vini spumanti per le regioni Lazio e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente

fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli Assessorati all'agricoltura della regione Lazio e della regione Puglia, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Lazio e la regione Puglia hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio limitatamente alle province di Frosinone e Rieti atte a dare vini da tavola;

dalle uve raccolte nelle aree viticole dell'intera regione Lazio alle a dare vini a IGT (Lazio, Civitella d'Agliano, Colli Cimini e Frusinate) e per le varietà indicate nell'allegato 1 atte a dare vini spumanti;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia atte a dare vini a IGT e per le varietà indicate nell'Allegato 1 atte a dare vini spumanti.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEl VINI SPUMANTI.

REGIONE LAZIO:

Malvasia del Lazio o Puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano Verde, Trebbiano Giallo, Trebbiano Toscano, Bellone, Bonvino Bianco, Verdicchio Bianco, Moscato di Terracina, Procanico, Grechetti (di Todi e di Orvieto), Greco Bianco B., Pinot Nero e Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

REGIONE PUGLIA:

Chardonnay, Sauvignon, Pinot N., Pinot B., Moscato B., Malvasia B., Fiano, Verdeca, Bianco D'Alessano, Bombino B., Bombino N., Trebbiano.

03A10569

DECRETO 18 settembre 2003.

Autorizzazione all'acidificazione delle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento (C.E.) n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola C I b;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Assessorato all'agricoltura e alla montagna, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivini-

cola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E del regolamento C.E. n. 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento C.E. n. 1622/2000;

Considerato che il parere espresso dalla Commissione C.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione C.E. in quanto il reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2003/2004 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A10570

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 settembre 2003.

Misura del contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale - Esercizio 2002.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciscun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 marzo 2001, n. 56;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2000, n. 303;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni 1° agosto 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2001, n. 199, e 18 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2002, n. 185, con le quali è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi rispettivamente per l'anno 2000 e 2001;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha definito, a partire dal 1° gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2002, n. 304;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2002 presentata dalla società per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 2511/Pres del 27 giugno 2003;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste italiane e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2002, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a € 313.907.000 e per compensazioni pari a € 428.660.000, è risultato pari a € 431.448.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuabile per l'anno 2002 pari a € 4.659.314,59;

Ritenuto che debba procedersi a fissare, per l'anno 2002, la misura del contributo da richiedere ai titolari

di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di una gestione efficiente del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Considerato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2001;

Delibera:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2002, è fissata nel tre per cento degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 31 ottobre 2003.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A10500

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione D. Cimmino Astamar Group S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale Solas e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1º luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione Solas come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 2003 della stazione di revisione D. Cimmino Astamar Group S.r.l., con sede in Napoli, Calata Porta di Massa (Porto) n. 2/a, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Napoli con verbale in data 28 agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione D. Cimmino Astamar Group S.r.l., con sede in Napoli, Calata Porta di Massa (Porto) n. 2/a.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
DSB/AFG/TVB	zattere gonfiabili dei tipi: 6-25 persone lanciabili 12-35 persone ammainabili 28-150 persone aperte-reversibili 25-100 persone autoraddrizzanti
RFD	zattere gonfiabili dei tipi: Surviva 4-25 DL & TO Surviva 25DL Self righting Surviva 25DL Self righting MK2 Ferryman 30 & 65 person round & Flat cont. Surviva MK2 liferaft 4-12 person
Eurovinil	I tipi di zattere gonfiabili navigazione nazionale, costiera/mediterranea e Solas Sganci idrostatici
Sekur Pirelli	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Nuova Callegari & Ghigi	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Dunlop/Beaufort	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Liferaft Systems Australia	Zattere gonfiabili tipo 100P Scivoli di evacuazione tipo 14M

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A10436

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 agosto 2003.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, per il triennio 2003-2005.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» che ha iscritto lo stanziamento del cap. 2100 nell'unità previsionale di base 3.1.2.3.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2002, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 che assegna al cap. 2100 la somma di € 32.336.000,00;

Visto il decreto interministeriale del 10 giugno 2003 riguardante la ripartizione del cap. 2100 che per l'anno finanziario 2003 assegna alla voce «Contributi ordinari ad enti e istituti culturali» la somma di € 8.761.076;

Considerato che l'assegnazione dei contributi agli istituti inseriti nella tabella, la cui validità è triennale, viene stabilita annualmente dalla legge finanziaria dello Stato che non consente di assumere impegni oltre l'anno di riferimento;

Acquisito il parere favorevole del comitato di settore per gli istituti culturali espresso in data 14 febbraio 2003;

Constatato che la VII Commissione della Camera dei deputati e la 7ª Commissione del Senato della Repubblica, interpellate per il prescritto parere, hanno manifestato rispettivamente in data 27 e 28 maggio 2003 favorevole avviso alla tabella predisposta per il triennio 2003-2005;

Decreta:

Viene emanata, per il triennio 2003-2005, la tabella degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato, il cui testo costituisce parte integrante del presente decreto.

Per l'erogazione dei contributi di cui alla predetta tabella viene utilizzata la somma di € 8.761.076 compresa nel decreto interministeriale del 10 giugno di cui alle premesse - esercizio finanziario 2003, cap. 2100.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 agosto 2003

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 313

ALLEGATO

TABELLA 2003-2005

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005
1	AMALFI	CAMPANIA	CENTRO DI CULTURA DI STORIA AMALFITANA	€ 25.235,00
2	ANCONA	MARCHE	ACCADEMIA MARCHIGIANA DI SCIENZE LETTERE E ARTI	€ 30.000,00
3	**AREZZO**	**TOSCANA**	**ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE**	**€ 31.010,00**
4	ASSISI	UMBRIA	ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO	€ 25.235,00
5	ASSISI	UMBRIA	PRO CIVITATE CHRISTIANA	€ 25.235,00
6	ASSISI	UMBRIA	SOCIETÀ' INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI	€ 25.235,00
7	BARI	PUGLIA	ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE	€ 25.235,00
8	BERGAMO	LOMBARDIA	ATENEO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI BERGAMO	€ 30.000,00
9	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA	€ 28.000,00
10	**BOLOGNA**	**EMILIA ROMAGNA**	**ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA**	**€ 26.245,00**
11	**BOLOGNA**	**EMILIA ROMAGNA**	**ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA**	**€ 26.245,00**
12	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	€ 25.235,00
13	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	€ 125.000,00
14	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI	€ 30.000,00
15	BRESCIA	LOMBARDIA	ATENEO DI BRESCIA ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - ONLUS	€ 27.220,00
16	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI	€ 30.000,00
17	**CAGLIARI**	**SARDEGNA**	**FONDAZIONE ISTITUTO STORICO "GIUSEPPE SIOTTO"**	**€ 26.245,00**
18	CAPO DI PONTE	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	€ 30.000,00
19	**CATANIA**	**SICILIA**	**FONDAZIONE VERGA**	**€ 26.245,00**
20	COMO	LOMBARDIA	CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA "A. VOLTA"	€ 25.235,00
21	**CORTONA**	**TOSCANA**	**ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA**	**€ 51.010,00**
22	CREMONA	LOMBARDIA	FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI	€ 25.235,00
23	FERRARA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI FERRARA	€ 25.235,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO		TABELLA 2003-2005
24	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI	€	40.000,00
25	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	€	210.000,00
26	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL DISEGNO	€	25.000,00
27	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI	€	25.235,00
28	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE "LA COLOMBARIA"	€	85.000,00
29	FIRENZE	TOSCANA	ENTE NAZIONALE "GIOVANNI BOCCACCIO"	€	25.235,00
30	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE CASA BUONARROTI	€	25.235,00
31	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	€	30.000,00
32	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI "FILIPPO TURATI" - ONLUS	€	60.000,00
33	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS	€	87.000,00
34	**FIRENZE**	**TOSCANA**	**FONDAZIONE MUSEO STIBBERT - ONLUS**	**€**	**26.010,00**
35	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	€	57.000,00
36	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A	€	30.000,00
37	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO "G.P. VIEUSSEUX"	€	40.000,00
38	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	€	215.000,00
39	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	€	25.000,00
40	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	€	40.000,00
41	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	€	125.000,00
42	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA DANTESCA ITALIANA	€	30.000,00
43	GARDONE RIVIERA	LOMBARDIA	FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	€	50.000,00
44	GENOVA	LIGURIA	ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE	€	25.235,00
45	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA	€	25.235,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005	
46	GENOVA	LIGURIA	SOCIETA' ENTOMOLOGICA ITALIANA	€	25.235,00
47	**GORIZIA**	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG**	**€**	**26.245,00**
48	IMPRUNETA	TOSCANA	SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.) - ONLUS	€	82.000,00
49	**LONATO**	**LOMBARDIA**	**FONDAZIONE UGO DA COMO**	**€**	**24.244,00**
50	LUCCA	TOSCANA	ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE LETTERE E ARTI	€	25.235,00
51	LUCCA	TOSCANA	ISTITUTO STORICO LUCCHESE	€	25.000,00
52	MANTOVA	LOMBARDIA	ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE E ARTI	€	26.000,00
53	MERANO	VENETO	ACCADEMIA DI STUDI ITALO-TEDESCHI	€	25.235,00
54	**MILANO**	**LOMBARDIA**	**ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA**	**€**	**26.010,00**
55	MILANO	LOMBARDIA	C.I.R.I.E.C.- CENTRO ITALIANO DI RICERCHE E DI INFORMAZIONE SULL'ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE	€	25.235,00
56	MILANO	LOMBARDIA	CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	€	60.000,00
57	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	€	25.235,00
58	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI- ONLUS	€	40.000,00
59	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - C.D.E.C - ONLUS	€	38.000,00
60	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	€	170.000,00
61	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO - ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	€	75.000,00
62	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -I.S.A.P.	€	25.235,00
63	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'ARTE LOMBARDA-ONLUS	€	25.000,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005
64	**MILANO**	**LOMBARDIA**	**SOCIETA' PER LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE**	**€ 26.244,00**
65	MODENA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA	€ 25.000,00
66	**MODIGLIANA**	**EMILIA ROMAGNA**	**ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI**	**€ 24.244,00**
67	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI	€ 25.235,00
68	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE "BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE"	€ 35.000,00
69	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE - ONLUS	€ 25.235,00
70	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	€ 120.000,00
71	PADOVA	VENETO	ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN PADOVA	€ 25.000,00
72	PADOVA	VENETO	FONDAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE"	€ 25.235,00
73	PALERMO	SICILIA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI PALERMO	€ 45.000,00
74	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA	€ 125.000,00
75	PARMA	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	€ 85.000,00
76	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	€ 25.000,00
77	PESCIA	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	€ 35.000,00
78	PISA	TOSCANA	DOMUS GALILAEANA	€ 57.000,00
79	PONTECCHIO MARCONI	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	€ 35.000,00
80	**PRATO**	**TOSCANA**	**ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI**	**€ 24.244,00**
81	PRATO	TOSCANA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA FRANCESCO DATINI	€ 35.000,00
82	**RAGUSA**	**SICILIA**	**ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FELICIANO ROSSITTO**	**€ 26.245,00**

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005	
83	RAVELLO	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI - ONLUS	€	25.235,00
84	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE "CASA DI ORIANI"	€	25.000,00
85	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	OPERA DI DANTE	€	25.235,00
86	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	€	35.000,00
87	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO ALCIDE CERVI	€	60.000,00
88	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA DI STORIA DELL'ARTE SANITARIA	€	23.234,00
89	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA LANCISIANA	€	30.000,00
90	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	€	110.000,00
91	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	€	65.000,00
92	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE MALACOLOGICA INTERNAZIONALE - A.M.I.	€	35.000,00
93	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA	€	110.000,00
94	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE PER L'ECONOMIA DELLA CULTURA	€	25.000,00
95	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE ROMA NEL RINASCIMENTO	€	25.235,00
96	ROMA	LAZIO	C.I.R.S.E.S.- CENTRO DI INIZIATIVA E DI RICERCA SUL SISTEMA EDUCATIVO E SCIENTIFICO	€	25.000,00
97	ROMA	LAZIO	CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA "PIERO CALAMANDREI"	€	45.000,00
98	ROMA	LAZIO	CENTRO DI STUDI SULLA CULTURA E L'IMMAGINE DI ROMA	€	25.235,00
99	ROMA	LAZIO	CENTRO "PIO RAJNA" CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA LINGUISTICA E FILOLOGICA	€	27.000,00
100	ROMA	LAZIO	ESSMOI-FONDAZIONE GIUSEPPE EMANUELE E VERA MODIGLIANI (ENTE PER LA STORIA DEL SOCIALISMO E DEL MOVIMENTO OPERAIO ITALIANO)	€	40.000,00
101	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	€	65.000,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005
102	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	€ 25.235,00
103	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	€ 60.000,00
104	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	€ 60.000,00
105	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIULIO PASTORE	€ 65.000,00
106	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ING. CARLO MAURILIO LERICI	€ 35.000,00
107	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI- ONLUS	€ 170.000,00
108	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO - ISSOCO	€ 190.000,00
109	**ROMA**	**LAZIO**	**FONDAZIONE LIBERAL**	**€ 61.010,00**
110	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ED ECONOMIA	€ 45.000,00
111	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI	€ 25.235,00
112	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PIETRO NENNI	€ 45.000,00
113	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE"REMO ORSERI PER LA COLLABORAZIONE CULTURALE FRA I POPOLI"	€ 25.235,00
114	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO SPIRITO	€ 60.000,00
115	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE VALENTINO BUCCHI	€ 35.000,00
116	ROMA	LAZIO	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI	€ 370.000,00
117	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI	€ 70.000,00
118	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DI STUDI PIRANDELLIANI E SUL TEATRO CONTEMPORANEO	€ 25.235,00
119	ROMA	LAZIO	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN	€ 85.000,00
120	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA	€ 35.000,00
121	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA	€ 50.000,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005
122	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA	€ 25.235,00
123	ROMA	LAZIO	ISTITUTO LUIGI STURZO	€ 195.000,00
124	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE	€ 85.000,00
125	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI -ONLUS	€ 150.000,00
126	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	€ 25.235,00
127	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	€ 138.000,00
128	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA "PAOLO VI"	€ 38.000,00
129	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	€ 215.000,00
130	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 125.000,00
131	ROMA	LAZIO	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA	€ 45.000,00
132	**ROMA**	**LAZIO**	**OSSERVATORIO PARLAMENTARE**	**€ 24.248,00**
133	ROMA	LAZIO	SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA	€ 25.235,00
134	ROMA	LAZIO	SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA	€ 70.000,00
135	ROMA	LAZIO	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA	€ 25.235,00
136	ROMA	LAZIO	SOCIETÀ' ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE	€ 25.235,00
137	ROMA	LAZIO	UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE	€ 50.000,00
138	ROVIGO	VENETO	ACCADEMIA DEI CONCORDI	€ 25.234,00
139	**SAN GABRIELE - ISOLA DEL GRAN SASSO**	**ABRUZZO**	**FONDAZIONE STAUROS ITALIANA**	**€ 26.245,00**
140	**SAN GIMIGNANO**	**TOSCANA**	**CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO**	**€ 31.010,00**
141	SAN MINIATO	TOSCANA	FONDAZIONE CENTRO STUDI SULLA CIVILTÀ' DEL TARDO MEDIOEVO	€ 25.235,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005	
142	SETTIMELLO	TOSCANA	BIBLIA - ONLUS	€	25.235,00
143	**SIENA**	**TOSCANA**	**ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI**	**€**	**26.010,00**
144	SIENA	TOSCANA	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA	€	43.000,00
145	STRESA	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	€	25.235,00
146	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	€	52.000,00
147	**TODI**	**UMBRIA**	**CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO - ACCADEMIA TUDERTINA**	**€**	**26.010,00**
148	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	€	77.000,00
149	TORINO	PIEMONTE	CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA	€	25.000,00
150	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	€	65.000,00
151	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	€	25.235,00
152	**TORINO**	**PIEMONTE**	**FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI**	**€**	**51.010,00**
153	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	€	250.000,00
154	**TORINO**	**PIEMONTE**	**FONDAZIONE ROSSELLI**	**€**	**61.010,00**
155	TORRE PELLICE	PIEMONTE	SOCIETÀ' DI STUDI VALDESI	€	25.235,00
156	**UDINE**	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA**	**€**	**24.244,00**
157	URBINO	MARCHE	ACCADEMIA RAFFAELLO	€	25.235,00
158	VENEZIA	VENETO	ATENEO VENETO	€	35.000,00
159	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI	€	125.000,00
160	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA- ONLUS	€	44.000,00
161	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI - CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS	€	25.235,00
162	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	€	90.000,00

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	TABELLA 2003-2005
163	VENEZIA	VENETO	SOCIETÀ EUROPEA DI CULTURA - S.E.C.	€ 87.000,00
164	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	€ 30.000,00
165	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	€ 95.000,00
166	VICENZA	VENETO	ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA - ONLUS	€ 38.000,00
			TOTALE TABELLA 2003-2005	**€ 8.761.076,00**

03A10479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma, nel giorno 27 agosto 2003, dalle ore 8 alle ore 12, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Parma, causa assemblea sindacale del personale gli sportelli del servizio di assistenza bollo sono rimasti chiusi il giorno 27 agosto 2003, dalle ore 8 alle ore 12.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 4 settembre 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A10412

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali di Reggio Calabria e di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista le note prot. 191072 del 6 agosto 2003 e 361919 dell'8 agosto 2003 rispettivamente degli uffici provinciali di Reggio Calabria e di Cosenza, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nei giorni 13 e 14 agosto 2003 dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria e nel giorno 16 agosto 2003 dell'ufficio provinciale di Cosenza;

Accertato che tale mancato funzionamento è da attribuirsi agli interventi di disinfestazione, tali da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che le suesposte cause deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative degli uffici;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 318 del 3 settembre 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato:

per i giorni 13 e 14 agosto 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria;

per il giorno 16 agosto 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 8 settembre 2003

Il direttore generale: LIBUTTI

03A10485

DECRETO 9 settembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 198171 del 29 agosto 2003 dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento nel giorno 29 agosto 2003 dell'ufficio provinciale medesimo;

Accertato che tale irregolare funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione urgente e straordinaria, tale da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 319 del 3 settembre 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato per il giorno 29 agosto 2003 l'irregolare funzionamento, dalle ore 9,30, dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 9 settembre 2003

Il direttore generale: LIBUTTI

03A10484

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 18 settembre 2003, n. **CNIPA/CR/42.**

Attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, «Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10», dispone che fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'art. 28, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174), ha disposto l'istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; il comma 6 dello stesso articolo ha disposto, inoltre, che la denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa sia sostituita dalla seguente «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione». Le disposizioni contenute in detti commi sono entrate in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2003, n. 201) il dott. Livio Zoffoli è stato nominato presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso, si provvede, pertanto, alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico.

Detti codici, costituiti dall'impronta del certificato della chiave pubblica stessa, generata impiegando ambedue le funzioni di hash RIPEMD-160 e SHA-1, sono i seguenti:

a. 3656 47C5 F4A1 9B80 C967 3CB1 F5E0 45D6 6CA6 F930, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b. A622 5F0C 1581 AF4C 20A5 64C2 813D C6F8 6605 3B18, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Tale certificato è stato emesso dal Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione in data 7 maggio 2002, con il numero di serie 3CD7 A103.

Roma, 18 settembre 2003

Il presidente: ZOFFOLI

03A10572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli allegati 3, 5 e 6 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975

Si riportano qui di seguito in lingua inglese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli emendamenti agli allegati 3, 5 e 6 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975, resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1982, n. 706, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, supplemento ordinario del 7 ottobre 1982.

I sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, ai sensi dell'art. 60 (1) della Convenzione, il 12 maggio 2002.

ALLEGATO

Annex 3

AMENDMENT PROPOSALS TO THE TIR CONVENTION, 1975
(Phase II of the TIR revision process)
Adopted by the TIR Administrative Committee on 20 October 2000

Article 1, paragraph (a)

Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Delete inverted commas around the words "TIR procedure" (English and French only).

Article 1, paragraphs (b) to (e)

Existing paragraphs (b) to (e) are to be re-numbered and become (f) to (j).

Article 1, new paragraphs (b) to (e)

Add the following new paragraphs:

"(b) the term "TIR operation" shall mean the part of a TIR transport that is carried out in a Contracting Party from a Customs office of departure or entry (en route) to a Customs office of destination or exit (en route);

(c) the term "start of a TIR operation" shall mean that the road vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for purposes of control to the Customs office of departure or of entry (en route) together with the load and the TIR Carnet relating thereto and that the TIR Carnet has been accepted by the Customs office;

(d) the term "termination of a TIR operation" shall mean that the road vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for purposes of control to the Customs office of destination or of exit (en route) together with the load and the TIR Carnet relating thereto;

(e) the term "discharge of a TIR operation" shall mean the recognition by Customs authorities that the TIR operation has been terminated correctly in a Contracting Party. This is established by the Customs authorities on the basis of a comparison of the data or information available at the Customs office of destination or exit (en route) and that available at the Customs office of departure or entry (en route);"

Article 1, paragraphs (f) to (j)

Existing paragraphs (f) to (j) are to be re-numbered and become (k) to (n).
Modify the following new paragraphs (k) to (m) to read as follows:

"(k) the term "Customs office of departure" shall mean any Customs office of a Contracting Party where the TIR transport of a load or part load of goods begins;

(l) the term "Customs office of destination" shall mean any Customs office of a Contracting Party where the TIR transport of a load or part load of goods ends;

(m) the term "Customs office en route" shall mean any Customs office of a Contracting Party through which a road vehicle, combination of vehicles or container enters or leaves this Contracting Party in the course of a TIR transport;"

Article 1, paragraphs (k) and (l)

Existing paragraphs (k) and (l) are to be re-numbered and become (p) and (q).

Article 1, new paragraph (o)

Add the following new paragraph:

"(o) the term "holder" of a TIR Carnet shall mean the person to whom a TIR Carnet has been issued in accordance with the relevant provisions of the Convention and on whose behalf a Customs declaration has been made in the form of a TIR Carnet indicating a wish to place goods under the TIR procedure at the Customs office of departure. He shall be responsible for presentation of the road vehicle, the combination of vehicles or the container together with the load and the TIR Carnet relating thereto at the Customs office of departure, the Customs office en route and the Customs office of destination and for due observance of the other relevant provisions of the Convention;"

Article 2

Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 2 (French only)

Replace the words "début du transport TIR" by "commencement du transport TIR".

Article 6, new paragraph 2 bis

Add the following new paragraph:

"2 bis. An international organization, as referred to in paragraph 2, shall be authorized by the Administrative Committee to take on responsibility for the effective organization and functioning of an international guarantee system provided that it accepts this responsibility."

Article 8, paragraph 4

Replace twice in the second sentence the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 8, paragraph 4 (English and French only)

Replace in the second sentence the words "when the goods are imported" by "when the goods enter these countries".

Article 10, paragraph 1

Replace the text of the paragraph by the following text:

"1. Discharge of a TIR operation has to take place without delay."

Article 10, paragraph 2

Modify paragraph 2 to read as follows:

"2. When the Customs authorities of a country have discharged a TIR operation they can no longer claim from the guaranteeing association payment of the sums mentioned in Article 8, paragraphs 1 and 2, unless the certificate of termination of the TIR operation was obtained in an improper or fraudulent manner or no termination has taken place."

Article 11, paragraph 1

Modify the beginning of the first sentence to read as follows:

"1. Where a TIR operation has not been discharged, the competent authorities ...".

Delete at the end of the first sentence the wording "or conditional discharge".

Replace in the second sentence the words "certificate of discharge" by "certificate of termination of the TIR operation".

Article 11, paragraph 2

Modify the first sentence to read as follows:

"2. The claim for payment of the sums referred to in Article 8, paragraphs 1 and 2 shall be made to the guaranteeing association at the earliest three months after the date on which the association was informed that the TIR operation had not been discharged or that the certificate of termination of the TIR operation had been obtained in an improper or fraudulent manner and at the latest not more than two years after that date."

Article 11, paragraph 3 (Russian only)

In the second sentence replace the words "таможенным органам будут представлены убедительные доказательства того, что" by "к удовлетворению таможенных органов будет установлено, что".

Article 16

In the first sentence replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 17, paragraph 1 (Russian only)

In the third sentence replace the words "должно указываться" by "должно указываться отдельно".

Article 17, paragraph 2

Modify paragraph 2 to read as follows:

"2. The TIR Carnet shall be valid for one journey only. It shall contain at least the number of detachable vouchers which are necessary for the TIR transport in question."

Article 18

In the first sentence replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 26, paragraph 1

In the first and second sentences replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 26, paragraph 2 (Russian only)

Replace the words "владельцем книжки" by "держателем книжки".

Article 26, paragraph 3

Replace the words "TIR operation" by the words "TIR transport".

Article 28

Replace the existing text by the following text:

"1. Termination of a TIR operation shall be certified by the Customs authorities without delay. Termination of a TIR operation may be certified without or with reservation: where termination is certified with reservation this shall be on account of facts connected with the TIR operation itself. These facts shall be clearly indicated in the TIR Carnet.

2. In cases where the goods are placed under another Customs procedure or another system of Customs control, all irregularities that may be committed under that other Customs procedure or system of Customs control shall not be attributed to the TIR Carnet holder as such or any person acting on his behalf."

Article 29, paragraph 1

Replace the words "Article 1, subparagraph (k)" by "Article 1, subparagraph (p)".

Article 39, paragraph 2 (Russian only)

Replace the words "владельцем книжки МДП" by "держателем книжки МДП".

Article 40

Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 40 (French only)

Replace the words "du pays de départ" by "des pays de départ".

Article 40 (Russian only)

Replace the words "владельца книжки МДП" by "держателя книжки МДП".

Replace the words "владелец указанной книжки" by "держатель указанной книжки".

Article 42 (English and French only)

Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Article 42 (Russian only)

Replace the words "Договаривающихся сторон, заинтересованных в данной операции МДП" by "Договаривающихся сторон, имеющих отношение к данной перевозке МДП".

Annex 1 to the Convention

Model of TIR Carnet, Version 1 and Version 2

Replace in box 6 on page 1 of the cover the words "Country of departure" by "Country/countries of departure" (English and Russian only).

Replace in box 5 on all vouchers the words "Country of departure" by "Country/countries of departure" (English and Russian only).

Replace in box 24 on voucher No.2 the words "Certificate of discharge" by "Certificate of termination of the TIR operation".

Modify in box 26 on voucher No.2 the words "Number of packages discharged" by "Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified".

Modify under item 3 on the counterfoil No. 2 the words "Discharged .... packages or articles (as specified in the manifest)" by "Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in the manifest)".

Replace in No. 2 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet the words "TIR operations" by "TIR transports".

Replace in No. 3 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet the words "TIR operation" by "TIR transport".

Annex 6, Explanatory Notes 0.1 (b), 0.1 (e) and 0.1 (e) (i)

Renumber existing Explanatory Notes 0.1 (b), 0.1 (e) and 0.1 (e) (i) to become Explanatory Notes 0.1 (f), 0.1 (j) and 0.1 (j) (i), respectively.

Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (f)

Replace the words "Article 1, subparagraph (b)" by "Article 1, subparagraph (f)".

Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (f) (Russian only)

In the second sentence replace the words "налог на экспортные товары" by "налог на экспортные или импортные товары".

Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (j) (i)

Replace the words "Article 1, subparagraph (e) (i)" by "Article 1, subparagraph (j) (i)".

Annex 6, Explanatory Note 0.2-2

In the second sentence replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Annex 6, Explanatory Note 0.2-2 (French only)

Replace the words "début du transport" by "commencement du transport".

Annex 6, new Explanatory Note 0.6.2 bis

Add a new Explanatory Note to Article 6, new paragraph 2 bis to read as follows:

"0.6.2 bis. The relationship between an international organization and its member associations shall be defined in written agreements on the functioning of the international guarantee system."

Annex 6, Explanatory Note 0.8.6-2 (Russian only)

Replace the words "грузов, заявленных в книжке МДП" by "категории грузов, заявленных в книжке МДП".

Annex 6, new Explanatory Note 0.8.7

Add a new Explanatory Note to Article 8, paragraph 7 to read as follows:

"0.8.7 Measures to be taken by the competent authorities in order to require payment from the person or persons directly liable shall include at least notification of the non-discharge of the TIR operation and/or transmission of the claim for payment to the TIR Carnet holder."

Annex 6, Explanatory Note 0.10

Replace the words "certificate of discharge of the TIR Carnet" by "certificate of termination of the TIR operation".

Annex 6, Explanatory Note 0.10 (French only)

Add, at the end of the sentence, the word "etc," after "de scellements douaniers,".

At the beginning of the sentence, replace the words "avoir été obtenu" by "ayant été obtenu".

At the end of the sentence, replace the words "a été obtenu" by "aura été obtenu".

Annex 6, Explanatory Notes 0.11-1 and 0.11-2

Renumber existing Explanatory Notes 0.11-1 and 0.11-2 to become Explanatory Notes 0.11-2 and 0.11-3 respectively.

Annex 6, new Explanatory Note 0.11-1

Add a new Explanatory Note to Article 11, paragraph 1 to read as follows:

"0.11-1 In addition to the notification to the guaranteeing association, Customs authorities should also notify the TIR Carnet holder as soon as possible when a TIR operation has not been discharged. This could be done at the same time as the notification to the guaranteeing association."

Annex 6, new Explanatory Note 0.11-2 (French only)

At the beginning of the sentence, replace the words "les véhicules" by "le véhicule".

Annex 6, new Explanatory Note 0.11-2 (Russian only)

Replace the words "владельца книжки МДП" by "держателя книжки МДП".

Annex 6, Explanatory Note 0.19 (Russian only)

In the first sentence replace the words "проверку груза" by "досмотр груза".

In the second sentence replace the words "состояние брезента и приспособлений для закрывания" by "состояние брезента и его креплений".

Annex 6, Explanatory Note 0.21-1 (English only)

Replace the words "other than" by "in addition to".

Annex 6, Explanatory Note 0.21-1 (French only)

Replace the words "autres que" by "ainsi que".

Annex 6, Explanatory Note 0.28

Delete paragraph 1 of Explanatory Note 0.28.

Delete the third sentence in paragraph 2 of Explanatory Note 0.28 as well as the paragraph number.

Delete the third (unnumbered) paragraph of Explanatory Note 0.28.

Annex 5

COMMENTS TO THE AMENDMENT PROPOSALS PREPARED UNDER PHASE II OF THE TIR REVISION PROCESS

Adopted by the TIR Administrative Committee on 20 October 2000

Comment to Article 11 (Information to guaranteeing associations)
(1999 TIR Handbook, page 37)

Modify the existing comment to Article 8 which becomes a comment to Article 11, paragraph 1 to read as follows:

"Notification to (a) guaranteeing association(s)

Customs authorities should notify their respective national guaranteeing association(s) as soon as possible of cases covered by Article 11, paragraph 1, that is when a TIR operation has not been discharged."

Comment to Article 11

Add a new comment to Article 11 to read as follows:

"Notification to the TIR Carnet holder

The requirement of notification to the TIR Carnet holder referred to in Explanatory Notes 0.8.7 and 0.11-1 could be fulfilled by transmission of a registered letter."

Comment to Article 18 (Several Customs offices of departure)
(1999 TIR Handbook, page 48)

Modify the existing comment to read as follows:

"Several Customs offices of departure and/or destination

A TIR transport may involve more than one Customs office of departure and/or destination in one or in several countries, provided the total number of Customs offices of departure and destination does not exceed four. In accordance with No. 6 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet (Annex 1 to the Convention, Model of the TIR Carnet: Version 1 and Version 2, page 3 of the cover), for each additional Customs office of departure or destination two extra vouchers are required. The filling in of the vouchers of the TIR Carnet whenever several Customs offices of departure/destination are involved should be done in such a way that goods loaded/unloaded subsequently at different offices should be added in/crossed out from the goods manifest (boxes 9, 10 and 11) and the offices of departure/destination should endorse the goods loaded/unloaded subsequently under item 16."

Comment to Explanatory Note 0.18-2

Add a new comment to Explanatory Note 0.18-2 to read as follows:

"Unloading of the goods

The term "unloading" referred to, in particular, in Explanatory Note 0.18-2 does not necessarily imply physical removal of the goods from the vehicle or container, for example, in cases where a transport operation continues with the same vehicle or container after a TIR transport has ended. However, if a TIR transport has ended for a part-load of the goods and continues for the rest of the load, the former shall be physically removed from the sealed load compartment or container or, in case of heavy or bulky goods, shall be separated from the remaining heavy or bulky goods for which the TIR transport continues."

Comment to Article 21

Add a new comment to Article 21 to read as follows:

"Termination of a TIR operation at the Customs office of exit (en route) and at the Customs office of destination

Termination en route

The road vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for purposes of control to the Customs office of exit (en route) together with the load and the TIR Carnet relating thereto.

Partial termination

The road vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for purposes of control to the Customs office of destination together with the load and the TIR Carnet relating thereto followed by partial unloading.

Final termination

The road vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for purposes of control to the last Customs office of destination together with the load or the remaining load in case of previous partial termination(s) and the TIR Carnet relating thereto."

Comment to Article 28

Add a new comment to Article 28 to read as follows:

"Applicable procedures after termination of a TIR operation

Article 28 provides that termination of a TIR operation shall be certified by Customs authorities without delay. Termination will be subject to the goods having been placed under another Customs procedure or another system of Customs control. This may include clearance for home use, transfer across the border to a third country or a free zone or storage in a place approved by the Customs authorities while awaiting the declaration for another Customs procedure."

Comment to Article 28 (Return of TIR Carnets)
(1999 TIR Handbook, page 53)

Modify the existing comment to read as follows:

"Return of TIR Carnets to the holder or any other person acting on his behalf

It must be stressed that the immediate return of the TIR Carnet to the holder or any other person acting on his behalf, whether certified as terminated with or without reservation, is an essential duty of the Customs office of destination. This not only facilitates checking by the issuing association and the international organization referred to in Article 6, but also enables these organizations, on return of the Carnet, to issue a new Carnet to the holder, since the number of Carnets in use (in the holder's possession) at any one time may be limited."

Comment to Article 28 (Possibility of using two TIR Carnets for a single transport operation)
(1999 TIR Handbook, page 53)

Modify the existing comment to read as follows:

"Possibility of using two TIR Carnets for a single TIR transport

Occasionally, the number of vouchers in the TIR Carnet are not sufficient to carry out a total TIR transport. In these cases the first part of a TIR transport has to be ended in accordance with Articles 27 and 28 of the Convention and a new Carnet has to be accepted by the same Customs office having certified the termination of the previous TIR operation and used for the remainder of the TIR transport. Proper inscription shall be made in both TIR Carnets to reflect this fact."

Comment to Article 28 (Discharge of TIR Carnets)
(1999 TIR Handbook, page 40)

Modify the existing comment to Article 10 which becomes a comment to Article 28 to read as follows:

"Termination of a TIR operation

1. In cases where a TIR operation has been certified as terminated without reservation, the Customs administration which declares that the certificate of termination has been obtained in improper or fraudulent manner should specify in its notification of non-discharge and/or reques for payment its reasons for declaring this termination improper or fraudulent.
2. The Customs authorities should not certify the termination of TIR operations subject to systematic unspecified reservations, without giving reasons, solely for the purposes of avoiding the requirements of Article 10, paragraph 1 and Article 11, paragraph 1."

Comment to Article 28 (Indication of reservations)
(1999 TIR Handbook, page 40)

Modify the existing comment to Article 10 which becomes a comment to Article 28 to read as follows:

"Indication of reservations

Customs authorities should make any reservation about the termination of a TIR operation very clear and should also indicate the existence of a reservation by filling-in box 27 on voucher No. of the TIR Carnet and by placing an "R" under item No. 5 on counterfoil No. 2 of the Carnet as well as by completion of the Certified Report of the TIR Carnet, if appropriate."

Comment to Article 28 (Alternative forms of evidence as proof for the discharge of TIR Carnets)
(1999 TIR Handbook, page 40)

Modify the existing comment to Article 10 which becomes a comment to Article 28 to read as follows:

"Alternative forms of evidence for the termination of a TIR operation

With a view to establishing alternative evidence for the proper termination of a TIR operation, Customs authorities are recommended to use exceptionally, for example, the following information provided it has been furnished to their satisfaction:

- any official certificate or confirmation of the termination of a TIR operation covered by the same TIR transport made out by another Contracting Party following the respective TIR operation or confirmation of the transfer of the goods in question to another Customs procedure or another system of Customs control, e.g. clearance for home use;

- the duly stamped corresponding counterfoils No. 1 or No. 2 in the TIR Carnet by such a Contracting Party or a copy thereof to be provided by the international organization referred to in Article 6 of the Convention which must confirm that it is a true copy of the original."

Comment to Annex 1

Add a new comment to Annex 1 to read as follows:

"Model of the TIR Carnet and TIR Carnet forms actually printed and distributed

In order to impede falsification of TIR Carnet forms and to facilitate their distribution and registration, TIR Carnet forms actually printed and distributed may contain additional details and features which do not appear in the model of the TIR Carnet reproduced in Annex 1, such as identification and page numbers, bar-codes as well as other special protective features. Such additional details and features shall be approved by the TIR Administrative Committee."

Comment to Annex 1 (Method of affixing additional documents)
(1999 TIR Handbook, page 72)

Modify the beginning of the comment to read as follows

"If, in line with No.10 (c) or No.11 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet ..."

Comment to Annex 1 (Goods description in the Goods Manifest)
(1999 TIR Handbook, page 72)

Modify the heading of the comment to read as follows:

"Goods description in the Goods Manifest (boxes 9-11 of the vouchers)"

Comment to Annex 1 (Discharge of TIR Carnets)
(1999 TIR Handbook, page 73)

Modify the existing comment to read as follows:

"Termination of a TIR operation

In boxes 24 to 28 of voucher No. 2, in addition to the required inscriptions, only one Customs stamp and one signature are necessary and sufficient to certify the termination of a TIR operation. Other authorities than Customs are not entitled to stamp and sign the vouchers, counterfoils and the front cover. The filling-in by the competent authorities of the counterfoil to voucher No. 2, including one Customs stamp, the date and the signature, indicates to the holder of a TIR Carnet and the guaranteeing association that the termination of the TIR operation has been certified, with or without reservation."

Comment to Annex 1 (Customs stamps on the counterfoil)
(1999 TIR Handbook, page 73)

Modify the second sentence to read as follows:

"Such occurrences, though not permissible, do not jeopardize the validity of the TIR transport operation as long as the TIR Carnet is accepted by the next Customs office of entry (en route)."

Comment to Annex 1 (Alternative forms of evidence as proof for the discharge of TIR Carnets)
(1999 TIR Handbook, page 74)

Modify the existing comment to read as follows:

"Alternative forms of evidence for the termination of a TIR operation

With a view to establishing alternative evidence for the proper termination of a TIR operation, Customs authorities are recommended to use exceptionally, for example, the following information provided it has been furnished to their satisfaction:

- any official certificate or confirmation of the termination of a TIR operation covered by the same TIR transport made out by another Contracting Party following the respective TIR operation or confirmation of the transfer of the goods in question to another Customs procedure or another system of Customs control, e.g. clearance for home use;

- the duly stamped corresponding counterfoils No. 1 or No. 2 in the TIR Carnet by such a Contracting Party or a copy thereof to be provided by the international organization referred to in Article 6 of the Convention which must confirm that it is a true copy of the original."

Comment to annex 1 (Indication of reservations)
(1999 TIR Handbook, page 74)

Modify the existing comment to read as follows:

"Indication of reservations

Customs authorities should make any reservation about the termination of a TIR operation very clear and should also indicate the existence of a reservation by filling-in box 27 on voucher No.2 of the TIR Carnet and by placing an "R" under item No. 5 on counterfoil No. 2 of the Carnet as well as by completion of the Certified Report of the TIR Carnet, if appropriate."

Annex 6

OTHER COMMENTS
Adopted by the TIR Administrative Committee on 20 October 2000

Comment to Article 3
(1999 TIR Handbook, page 32)

Replace the existing comment to Article 3 by the following comment:

"Road vehicles considered as heavy or bulky goods

If road vehicles or special vehicles regarded themselves as heavy or bulky goods are carrying other heavy or bulky goods so that both vehicle and goods at the same time fulfil the conditions set forth in Chapter III (c) of the Convention, only one TIR Carnet is needed bearing at the cover and all vouchers of the TIR Carnet the endorsement set forth in Article 32 of the Convention. If such vehicles are carrying normal goods in the load compartment or in containers, the vehicle or the containers must be previously approved under the conditions set forth in Chapter III (a) and the load compartment or the containers have to be sealed. Also an additional Carnet has to be used for such transports. Appropriate inscriptions to this effect should be made in each of the TIR Carnets utilized.

The provisions of Article 3 (a) (iii) of the Convention apply in the case of road vehicles or special vehicles being exported from the country where the Customs office of departure is located and being imported into another country where the Customs office of destination is located. In this case, the provisions of Article 15 of the Convention referring to the temporary importation of a road vehicle are not applicable. Thus, Customs documents in respect of temporary importation of such vehicles are not required."

Comment to Article 29

Add the same comment to Article 29.

Comment to Article 28

Add a new comment to Article 28 to read as follows:

"Improved procedures in the use of TIR Carnets by transport operators

In some Contracting Parties the transport operator does not have direct contacts with the competent Customs officials at the Customs office of destination before the consignee or his agents undertake the necessary Customs formalities for clearance of goods for home use or by any other Customs procedure following the TIR transit operation. With a view to allowing the transport operator or his driver to verify that the TIR procedure is properly terminated by the competent Customs officials, the transport operator or his driver are allowed, if they so wish, to keep the TIR Carnet and to provide the consignee or his agents only with a copy of the yellow voucher No. 1/No. 2 (not for Customs use) in the TIR Carnet, together with any other required documentation. Following the clearance of goods for home use or by any other Customs procedure, the transport operator or his driver should then proceed in person to the competent Customs officials to have his TIR Carnet certified."

Annesso 3

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TIR, 1975
(Fase II del processo di revisione TIR)
adottate dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000

Articolo 1, paragrafo (a)

Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Cancellare le virgolette fra cui si trovano le parole "procedura TIR" (Inglese e Francese solo).

Articolo1, paragrafi da (b) ad (e)

I paragrafi esistenti da (b) ad (e) assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi da (f) a (j).

Articolo 1, nuovi paragrafi da (b) ad (e)

Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi:

"(b) l'espressione "operazione TIR" indica la parte di un trasporto TIR che si svolge in una Parte contraente da un ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) ad un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);

(c) l'espressione "inizio di un'operazione TIR" indica che il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente, e che il Carnet TIR è stato accettato dall'ufficio doganale;

(d) l'espressione "termine di un'operazione TIR" indica che il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente;

(e) l'espressione "scarico di un'operazione TIR" indica il riconoscimento da parte delle autorità doganali che l'operazione TIR è stata terminata correttamente in una Parte contraente. Ciò viene stabilito dalle autorità doganali sulla base di un confronto dei dati o delle informazioni disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);"

Articolo 1, paragrafi da (f) a (j)

I paragrafi da (f) a (j) già esistenti assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi da (k) a (n).

Modificare i seguenti nuovi paragrafi da (k) a (m) con il seguente testo:

"(k) l'espressione "ufficio doganale di partenza" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale inizia il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte:

(l) l'espressione "ufficio doganale di destinazione" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale termina il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte;

(m) l'espressione "ufficio doganale di passaggio" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un container entra o lascia detta Parte contraente durante un trasporto TIR;"

Articolo 1, paragrafi (k) e (l)

I paragrafi (k) e (l) esistenti assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi (p) e (q).

Articolo 1, nuovo paragrafo (o)

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"(o) il termine "titolare" di un Carnet TIR indica la persona nei confronti della quale è stato emesso un Carnet TIR secondo le relative disposizioni della Convenzione, e per cui conto è stata presentata una dichiarazione doganale sotto forma di Carnet TIR indicante l'intenzione di vincolare la merce al regime TIR presso l'ufficio doganale di partenza. Detta persona è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell'autotreno o del container, nonché del carico e del Carnet TIR corrispondente, presso l'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di passaggio e l'ufficio doganale di destinazione. Essa è inoltre responsabile dell'osservanza di tutte le altre disposizioni della Convenzione applicabili;"

Articolo 2

Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"2 bis. Una organizzazione internazionale, come definita al paragrafo 2, è autorizzata dal Comitato Amministrativo ad assumere la responsabilità per l'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale, a condizione che essa accetti questa responsabilità."

Articolo 8, paragrafo 4

Sostituire due volte nella seconda frase le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR"

Articolo 8, paragrafo 4

Sostituire, nella seconda frase, l'espressione "quando le merci sono importate" con "quando le merci entrano in questi Paesi".

Articolo 10, paragrafo 1

Sostituire il testo del paragrafo con il seguente:

"1. Lo scarico di un'operazione TIR deve avvenire immediatamente."

Articolo 10, paragrafo 2

Modificare il paragrafo 2 con il seguente testo:

"2. Se le autorità doganali di un Paese hanno scaricato un'operazione TIR, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'Articolo 8, paragrafi 1 e 2, a meno che l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o l'operazione non sia stata effettivamente terminata."

Articolo 11, paragrafo 1

Modificare l'inizio della prima frase con il seguente testo:

"1. Se un'operazione TIR non è stata scaricata, le autorità competenti ...".

Cancellare, alla fine della prima frase, l'espressione "o è stato scaricato con riserve".

Sostituire, nella seconda frase, l'espressione "lo scarico" con "l'attestazione di termine dell'operazione TIR".

Articolo 11, paragrafo 2

Modificare la prima frase con il seguente testo:

"2. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'Articolo 8, paragrafi 1 e 2, deve essere inviata all'associazione garante al più presto dopo tre mesi, al più tardi due anni, a contare dal giorno in cui l'associazione è stata informata che l'operazione TIR non è stata scaricata o che l'attestazione di termine dell'operazione TIR è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente."

Articolo 16

Nella prima frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Articolo 17, paragrafo 2

Modificare il paragrafo 2 con il seguente testo:

"2. Il Carnet TIR è valido solo per un viaggio. Esso deve contenere almeno il numero di volet staccabili necessario per lo svolgimento del trasporto TIR in questione."

Articolo 18

Nella prima frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Articolo 26, paragrafo 1

Nella prima e seconda frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Articolo 26, paragrafo 3

Sostituire le parole "procedura TIR" con "trasporto TIR".

Articolo 28

Sostituire il testo esistente con il seguente:

"1. Il termine dell'operazione TIR deve essere immediatamente certificata dalle autorità doganali. Il termine di un'operazione TIR può essere certificato senza riserve o con riserve: la certificazione con riserve deve basarsi su fatti legati all'operazione TIR stessa, che devono essere chiaramente indicati nel Carnet TIR.

2. Nei casi in cui le merci sono assoggettate ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, tutte le irregolarità che possono essere commesse in tale altro regime doganale o sistema di controllo doganale non sono attribuite al titolare del Carnet TIR in quanto tale o ad altra persona che agisce per suo conto."

Articolo 29, paragrafo 1

Sostituire le parole "Articolo 1, lettera (k)" con "Articolo 1, lettera (p)".

Articolo 40

Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR"

Articolo 42

Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Annesso 1 alla Convenzione

Modello di Carnet TIR, versione 1 e versione 2

Sostituire, nella casella 6 della copertina, le parole "Paese di partenza" con "Paese/paesi di partenza").

Sostituire, nella casella 5 di tutti i volet, le parole "Paese di partenza" con "Paese/paesi di partenza".

Sostituire, nella casella 24 del volet n°. 2, le parole "attestazione di scarico" con "attestazione di termine dell'operazione TIR".

Modificare, nella casella 26 del volet n°. 2, le parole "numero di colli scaricati" in "numero di colli per i quali è attestato il termine dell'operazione TIR".

Modificare, al punto 3 della souche n°. 2, le parole "colli o articoli ... scaricati (come specificati nel manifesto" in "numero di colli per i quali è attestato il termine dell'operazione TIR (come specificati nel manifesto)".

Sostituire, al punto n°. 2 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR, le parole "operazioni TIR" con "trasporti TIR".

Sostituire, al punto n°. 3 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR, le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Annesso 6, Note esplicative 0.1 (b), 0.1 (e) e 0.1 (e) (i)

Le Note esplicative 0.1 (b), 0.1 (e) e 0.1 (e) (i) già esistenti assumono una nuova numerazione e diventano rispettivamente Note esplicative 0.1 (f), 0.1 (j) e 0.1 (j)(i).

Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.1 (f)

Sostituire le parole "Articolo 1, sottoparagrafo (b)" con "Articolo 1, sottoparagrafo (f)".

Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.1 (j) (i)

Sostituire le parole "Articolo 1, sottoparagrafo (e) (i)" con "Articolo 1, sottoparagrafo (j) (i)".

Annesso 6, Nota esplicativa 0.2-2

Nella seconda frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".

Annesso 6, Nota esplicativa 0.6.2 bis

Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis, con il seguente testo:

"0.6.2 bis. I rapporti fra un'organizzazione internazionale e le sue associazioni-membro sono definiti per mezzo di accordi scritti sul funzionamento del sistema internazionale di garanzia."

Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.8.7

Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 8, paragrafo 7, con il seguente testo:

"0.8.7 Le misure che le autorità competenti devono adottare per esigere il pagamento dalla persona o dalle persone direttamente responsabili comprendono almeno la notifica del mancato scarico dell'operazione TIR e/o la trasmissione della richiesta di pagamento al titolare del Carnet TIR."

Annesso 6, Nota esplicativa 0.10

Sostituire le parole "attestazione di scarico del Carnet TIR" con "attestazione di termine dell'operazione TIR."

Annesso 6, Note esplicative 0.11-1 e 0.11-2

Le Note esplicative 0.11-1 e 0.11-2 già esistenti assumono una nuova numerazione e diventano rispettivamente Note esplicative 0.11-2 e 0.11-3.

Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.11-1

Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 11, paragrafo 1, con il seguente testo:

"0.11-1 Le autorità doganali notificano al più presto il mancato scarico di un'operazione TIR, oltre che all'associazione garante, anche al titolare del Carnet TIR. Tali notifiche possono avvenire contemporaneamente.

Annesso 6, Nota esplicativa 0.21-1

Sostituire l'espressione "diverse da" con "in aggiunta a".

Annesso 6, Nota esplicativa 0.28

Cancellare il paragrafo 1 della Nota esplicativa 0.28.

Cancellare la terza frase del paragrafo 2 della Nota esplicativa 0.28 ed il numero del paragrafo.

Cancellare il terzo paragrafo (non numerato) della Nota esplicativa 0.28.

Annesso 5

COMMENTI ALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO ELABORATE NELLA FASE II DEL PROCESSO DI REVISIONE TIR
Adottate dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000

Commento all'Articolo 11 (Informazioni per le associazioni garanti)
(Manuale TIR 1999, pag. 37)

Modificare il commento all'Articolo 8 esistente, che diventa commento all'articolo 11, paragrafo 1, con il seguente testo:

"Notifica alle associazioni garanti

Le Amministrazioni doganali devono notificare, appena possibile, alle associazioni garanti nazionali i casi rientranti nell'Articolo 11, paragrafo 1, ossia quelli in cui un'operazione TIR non è stata scaricata."

Commento all'Articolo 11

Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 11, con il seguente testo:

"Notifica al titolare del Carnet TIR

L'obbligo di notifica al titolare del Carnet TIR indicata nelle Note esplicative 0.8.7 e 0.11-1 può essere adempiuto mediante lettera raccomandata."

Commento all'Articolo 18 (Vari uffici doganali di partenza)
(Manuale TIR 1999, pag. 48)

Modificare il commento esistente con il seguente testo:

"Vari uffici doganali di partenza e/o destinazione

Un trasporto TIR può coinvolgere più di un ufficio doganale di partenza e/o destinazione in uno o più Paesi, posto che il numero totale degli uffici doganali di partenza e destinazione non sia superiore a quattro. In osservanza al punto n°. 6 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR (Annesso 1 alla Convenzione, Modello di Carnet TIR: versione 1 e versione 2, pagina 3 della copertina) sono necessari due volet aggiuntivi per ciascun ulteriore ufficio doganale di partenza o destinazione. Nel caso siano interessati diversi uffici doganali di partenza/destinazione, i volet del Carnet TIR dovranno essere compilati in modo che le merci caricate/scaricate successivamente presso uffici diversi siano aggiunte/cancellate nel manifesto delle merci (caselle 9, 10 e 11). Gli uffici di partenza/destinazione dovranno vistare le merci caricate/scaricate successivamente alla voce 16."

Commento alla Nota esplicativa 0.18-2

Aggiungere un nuovo commento alla Nota esplicativa 0.18-2 con il seguente testo:

"Scarico delle merci

Il termine "scarico" riportato, in particolare, nella Nota esplicativa 0.18-2, non implica necessariamente la rimozione fisica delle merci dal veicolo o dal container, ad esempio nei casi in cui un'operazione di trasporto prosegue con lo stesso veicolo o container successivamente al termine di una spedizione TIR. Tuttavia, se una spedizione TIR è stata conclusa per una parte del carico delle merci e prosegue per il carico rimanente, la prima sarà fisicamente rimossa dal compartimento di carico o dal container sigillati o, in caso di merci pesanti o ingombranti, sarà separata dalle restanti merci pesanti o ingombranti per le quali prosegue il trasporto TIR."

Commento all'Articolo 21

Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 21 con il seguente testo:

"Termine di un'operazione TIR presso l'ufficio doganale di uscita (di passaggio) e presso l'ufficio doganale di destinazione

Termine di passaggio

Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ufficio doganale di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR.

Termine parziale

Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ufficio doganale di destinazione, insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR; successivamente parte della merce è stata scaricata.

Termine finale

Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ultimo ufficio doganale di destinazione, insieme al carico o alla sua parte rimanente in caso di precedente temine parziale, ed al corrispondente Carnet TIR."

Commento all'Articolo 28

Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 28 con il seguente testo:

"Regimi applicabili dopo il termine di un'operazione TIR

L'Articolo 28 prevede che il termine di un'operazione TIR sia immediatamente certificato dalle autorità doganali. Il termine sarà condizionato al vincolo delle merci ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, fra cui lo sdoganamento per l'immissione in consumo, il trasferimento frontaliero in un Paese terzo, in una zona franca o in un deposito sito in un luogo approvato dalle autorità doganali, in attesa della dichiarazione di vincolo ad altro regime doganale."

Commento all'Articolo 28 (Restituzione dei Carnet TIR)
(Manuale TIR 1999, pagina 53)

Modificare il commento esistente con il seguente testo:

"Possibilità di utilizzare due Carnet TIR per un singolo trasporto TIR

Talvolta, il numero dei volet nel Carnet TIR non è sufficiente per completare l'intero trasporto TIR. In questi casi, la prima parte del trasporto TIR deve essere terminata secondo quanto previsto dagli Articoli 27 e 28 della Convenzione ed un nuovo Carnet deve essere approvato dallo stesso ufficio doganale che ha certificato il termine dell'operazione TIR precedente, ed essere utilizzato per la parte restante del trasporto TIR. Entrambi i Carnet TIR devono riportarne una precisa menzione."

Commento all'Articolo 28 (Scarico dei Carnet TIR)
(Manuale TIR 1999, pagina 40)

Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo:

"Termine di un'operazione TIR

1. Nei casi in cui un'operazione TIR è stata certificata come terminata senza riserve, l'amministrazione doganale che ha dichiarato che l'attestazione di termine è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente dovrà specificare, nella sua notifica di mancato scarico e/o nella richiesta di pagamento, le motivazioni che l'hanno portata a dichiarare il termine abusivo o fraudolento.
2. Le autorità doganali non devono certificare il termine delle operazioni TIR soggette a riserve sistematiche non specificate, senza motivazione, esclusivamente al fine di evitare le condizioni poste dall'Articolo 10, paragrafo 1, e dall'Articolo 11, paragrafo 1."

Commento all'Articolo 28 (Indicazione delle riserve)
(Manuale TIR 1999, pagina 40)

Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo:

"Indicazione delle riserve

Le autorità doganali devono rendere molto chiare tutte le riserve sul termine di un'operazione TIR ed indicarne anche l'esistenza compilando la casella 27 del volet n°. 2 del Carnet TIR ed inserendo una "R" alla voce n°. 5 della souche n°. 2 del Carnet, nonché, ove opportuno, completando il verbale certificato del Carnet TIR."

Commento all'Articolo 28 (Mezzi di prova alternativi per lo scarico dei Carnet TIR)
(Manuale TIR 1999, pagina 40)

Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo:

"Mezzi di prova alternativi per il termine di un'operazione TIR

Al fine di individuare mezzi di prova alternativi del corretto termine di un'operazione TIR, alle autorità doganali si raccomanda di utilizzare, in via eccezionale, ad esempio le seguenti informazioni, posto che siano soddisfacenti:

- le attestazioni o conferme ufficiali del termine di un'operazione TIR inclusa nello stesso trasporto TIR rilasciate da un'altra Parte contraente a fronte della rispettiva operazione TIR, o le conferme di vincolo delle merci in questione ad un altro regime doganale o sistema di controllo doganale, ad esempio sdoganamento per l'immissione in consumo;
- la souche n°. 1 o 2 del Carnet TIR, debitamente vistata, presentata da una Parte contraente, o una sua copia fornita dall'organizzazione internazionale indicata nell'Articolo 6 della Convenzione, che deve confermare che si tratta di una copia esatta dell'originale."

Commento all'Annesso 1

Aggiungere un nuovo commento all'Annesso 1, avente il seguente testo:

" Modello di Carnet TIR e Carnet TIR effettivamente stampati e distribuiti

Al fine di impedire la falsificazione dei Carnet TIR e di facilitarne la distribuzione e registrazione, i Carnet TIR effettivamente stampati e distribuiti possono contenere dettagli e caratteristiche aggiuntive non presenti nel modello di Carnet TIR riprodotto nell'Annesso 1, quali il numero identificativo e di pagina, codici a barre ed altre caratteristiche di sicurezza speciali. Questi elementi aggiuntivi devono essere approvati dal Comitato Amministrativo TIR."

Commento all'Annesso 1 (Metodo di inserimento dei documenti supplementari)
(Manuale TIR 1999, pagina 72)

Modificare l'inizio del commento con il seguente testo:

"Qualora, nel rispetto dei punti n°. 10 (c) o n°. 11 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR ..."

Commento all'Annesso 1 (Descrizione delle merci sul manifesto delle merci)
(Manuale TIR 1999, pagina 72)

Modificare l'intestazione del commento con il seguente testo:

"Descrizione delle merci nel manifesto delle merci (caselle 9-11 del volet)"

Commento all'Annesso 1 (Scarico dei Carnet TIR)
(Manuale TIR 1999, pagina 73)

Modificare il commento esistente con il seguente testo:

"Termine di un'operazione TIR

Per la certificazione del termine di un'operazione TIR sono necessari e sufficienti solo un timbro doganale ed una firma nelle caselle 24-28 del volet n°. 2. Autorità diverse da quelle doganali non sono autorizzate a timbrare e firmare i volet, le souche, e la copertina. La compilazione della souche del volet n°. 2 da parte delle autorità competenti, incluso un timbro doganale, la data e la firma, indica al titolare del Carnet TIR ed all'associazione garante che il termine dell'operazione TIR è stato certificato, con o senza riserve."

Commento all'Annesso 1 (Visti doganali sulla souche)

Manuale TIR 1999, pagina 34)

Modificare la seconda frase con il seguente testo:

"Tali casi, sebbene non consentiti, non inficiano la validità dell'operazione TIR, a condizione che il Carnet TIR sia accettato dal successivo ufficio doganale di entrata (di passaggio)."

Commento all'Annesso 1 (Forme alternative di prova del termine di un'operazione TIR)
(Manuale TIR 1999, pagina 74)

Modificare il commento esistente con il seguente testo:

"Mezzi alternativi di prova del termine di un'operazione TIR

Al fine di stabilire mezzi alternativi di prova del corretto termine di un'operazione TIR, alle autorità doganali si raccomanda di usare,in via eccezionale, ad esempio le seguenti informazioni, a condizione che siano soddisfacenti:

- le attestazioni o conferme ufficiali del termine di un'operazione TIR, inclusa nello stesso trasporto TIR, rilasciate da un'altra Parte contraente a fronte della rispettiva operazione TIR, o le conferme di vincolo delle merci in questione ad un altro regime doganale o sistema di controllo doganale, es. sdoganamento per l'immissione in consumo;

- la souche n°. 1 o 2 del Carnet TIR, debitamente vistata, presentata da una Parte contraente, o una sua copia fornita dall'organizzazione internazionale indicata nell'Articolo 6 della Convenzione, che deve confermare che si tratta di una copia esatta dell'originale."

Commento all'Annesso 1 (Indicazione delle riserve)
(Manuale TIR 1999, pagina 74)

Modificare il commento esistente con il seguente testo:

Le autorità doganali devono rendere molto chiare tutte le riserve sul termine di un'operazione TIR ed indicarne anche l'esistenza compilando la casella 27 del volet n°. 2 del Carnet TIR ed inserendo una "R" alla voce n°. 5 della souche n°. 2 del Carnet, nonché, ove opportuno, completando il verbale certificato del Carnet TIR."

Annesso 6

ALTRI COMMENTI
Adottati dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000

Commento all'Articolo 3
(Manuale TIR 1999, pagina 32)

Sostituire il commento esistente all'Articolo 3 con quello seguente:

"Veicoli stradali considerati merci pesanti o ingombranti

Nel caso di veicoli stradali o veicoli speciali, considerati merci pesanti o ingombranti, che trasportano altre merci pesanti o ingombranti in modo che sia il veicolo che le merci soddisfano le condizioni sancite nel Capitolo III (c) della Convenzione, è necessario un solo Carnet TIR. La copertina e tutti i volet del Carnet TIR devono riportare l'annotazione prevista dall'Articolo 32 della Convenzione. Se tali veicoli trasportano merci ordinarie nel compartimento di carico o in container, il veicolo o i container devono essere preventivamente autorizzati in base ai requisiti stabiliti nel Capitolo III (a) ed essere sigillati. Per questi trasporti, inoltre, deve essere utilizzato un Carnet aggiuntivo. A tal fine, ciascuno dei Carnet utilizzati deve riportare le opportune annotazioni.

Le disposizioni dell'Articolo 3 (a) (iii) della Convenzione si applicano nel caso di veicoli stradali o speciali esportati dal Paese in cui è sito l'ufficio doganale di partenza ed importati in un altro Paese in cui è sito l'ufficio doganale di destinazione. In questo caso non sono applicabili le disposizioni dell'Articolo 15 della Convenzione in materia di importazione temporanea di veicoli stradali. Pertanto, non sono necessari documenti doganali relativi all'importazione temporanea di tali veicoli."

Commento all'Articolo 29

Aggiungere lo stesso commento all'Articolo 29.

Commento all'Articolo 28

Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 28 con il seguente testo:

"Procedure perfezionate per l'uso dei Carnet TIR da parte dei trasportatori

In alcune Parti contraenti il trasportatore non ha contatti diretti con i funzionari competenti presso l'ufficio doganale di destinazione prima che il destinatario o i suoi agenti assolvano alle formalità necessarie per lo sdoganamento delle merci per l'immissione in consumo o per il vincolo ad un altro regime doganale a successivamente all'operazione di transito TIR. Per consentire al trasportatore od al suo autista di verificare che la procedura TIR è stata correttamente terminata dai competenti funzionari doganali, il trasportatore o il suo autista possono, se lo desiderano, trattenere il Carnet TIR e consegnare al destinatario od al suo agente solo una copia del volet giallo n°. 1/n°. 2 (non per uso doganale), insieme ad eventuali altri documenti richiesti. Successivamente allo sdoganamento delle merci per l'immissione in consumo o il trasferimento ad un altro regime doganale, il trasportatore o il suo autista devono presentarsi personalmente ai funzionari doganali competenti per ottenere la certificazione del Carnet TIR."

03A10593

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 settembre 2003

Dollaro USA	1,1312
Yen giapponese	129,92
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,69510
Corona svedese	9,0375
Franco svizzero	1,5597
Corona islandese	88,54
Corona norvegese	8,1570
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,58421
Corona ceca	32,173
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,35
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6412
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,4984
Leu romeno	38127
Tallero sloveno	235,2650
Corona slovacca	41,230
Lira turca	1547258
Dollaro australiano	1,6897
Dollaro canadese	1,5341
Dollaro di Hong Kong	8,8221
Dollaro neozelandese	1,9218
Dollaro di Singapore	1,9767
Won sudcoreano	1321,13
Rand sudafricano	8,3150

Cambi del giorno 22 settembre 2003

Dollaro USA	1,1468
Yen giapponese	128,36
Corona danese	7,4275
Lira Sterlina	0,69680
Corona svedese	9,0630
Franco svizzero	1,5535
Corona islandese	88,96
Corona norvegese	8,1700
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,58421
Corona ceca	31,960
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,04
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6438
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,5080
Leu romeno	38310
Tallero sloveno	235,2550
Corona slovacca	41,250
Lira turca	1555000
Dollaro australiano	1,6895
Dollaro canadese	1,5385
Dollaro di Hong Kong	8,9389
Dollaro neozelandese	1,9195
Dollaro di Singapore	1,9794
Won sudcoreano	1320,54
Rand sudafricano	8,3525

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10624-03A10625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Europa '93 a r.l.», in Andria

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Europa '93 a r.l.», posizione n. 7155/258123 con sede in Andria (costituita per rogito notaio Maria Teresa Guerra in data 14 febbraio 1992, rep. n. 28760 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10431

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.IMP. - Consorzio a r.l.», in Barletta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.IMP. - Consorzio a r.l.», posizione ... / / con sede in Barletta (costituita per rogito notaio Felice D'Onofrio in data 23 giugno 1988, rep. n. 80014 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10432

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Trustfid S.r.l.», in Milano

Con decreto direttoriale 9 settembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Trustfid S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03871240960 è autorizzata all esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A10575

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Istituto di partecipazione, revisione e fiduciario - PA.R.FI. S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 9 settembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Istituto di partecipazione, revisione e fiduciario — PA.R.FI. S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03874290962 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A10574

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Revisione della suddivisione distrettuale del territorio nazionale»

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 1 della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1º agosto 2003, n. 177, si comunica l'avvio del procedimento n. 24/DR/03/AR «Revisione della suddivisione distrettuale del territorio nazionale».

Il procedimento ha lo scopo di valutare l'eventuale revisione, ai fini della numerazione per i servizi geografici, delle aree distrettuali di cui al decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Arturo Ragozini, funzionario dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del dipartimento regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentalive degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

03A10586

Avvio del procedimento «Valutazione sull'introduzione del servizio Wholesale Line Rental»

Facendo seguito all'adozione della delibera n. 11/03/CIR del 24 luglio 2003 «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 2003, n. 198, si comunica l'avvio del procedimento n. 23/DR/03/GP «Valutazione sull'introduzione del servizio Wholesale Line Rental».

Il servizio di «Wholesale Line Rental» (WLR) consiste nella possibilità, per l'operatore interconnesso, di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in Carrier preselection sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso) la cui fatturazione è a carico dell'operatore di accesso notificato.

Il procedimento ha lo scopo di valutare l'eventuale introduzione dell'obbligo, in capo agli operatori notificati sul mercato dell'accesso da rete fissa, di offerta del servizio WLR, da intendersi come soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato per realizzare la concorrenza sul mercato dell'accesso, secondo quanto indicato nelle premesse della delibera n. 11/03/CIR. Nell'ambito del procedimento saranno anche valutate le condizioni di offerta, nel caso di introduzione del servizio nell'offerta di riferimento.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Guido Ponte, funzionario dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del Dipartimento regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I terniini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

03A10587

Avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati»

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 4 della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1º agosto 2003, n. 177, si comunica l'avvio del procedimento n. 25/DR/03/VL «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati».

Il procedimento ha lo scopo di definire il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 della delibera 9/03/CIR.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Vincenzo Lobianco, dirigente responsabile dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del Dipartimento regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

03A10588

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Poste Italiane S.p.a. - Attività di bancoposta. Provvedimento della Banca d'Italia in data 26 agosto 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera CICR del 4 marzo 2003.

In data 25 luglio u.s. la Banca d'Italia, in attuazione della delibera del CICR del 4 marzo 2003, ha emanato le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, disciplinata dal Titolo VI (articoli 115-128 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 (TUB). Si tratta, in particolare, del 9º aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) del 25 luglio u.s., per quanto riguarda le disposizioni destinate alle banche, e del provvedimento del Governatore, in pari data, per le norme indirizzate agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 102 del TUB e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) previsti dall'art. 114-*bis* del medesimo TUB.

L'art. 13, comma 2, della suddetta delibera CICR ha stabilito che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia si applicano anche ad altri soggetti - tra i quali anche Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 - sulla base di una valutazione di compatibilità effettuata dalle rispettive autorità di controllo. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per tutti gli intermediari il 1º ottobre p.v.

Ciò premesso - in linea con quanto disposto dalla Banca d'Italia - si comunica che alle attività di bancoposta si applicheranno, a partire dalla suddetta data, le Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Titolo X, capitolo 1), che si allegano.

Al riguardo, nel far presente che tutti gli adempimenti previsti dalle citate istruzioni per le banche andranno riferiti anche a bancoposta, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle previsioni concernenti:

gli strumenti di pubblicità, ridefiniti dalla regolamentazione al fine di elevare la qualità delle informazioni rese e di renderne più facilmente comprensibili i contenuti (Sezione II, parr. 2, 3, 7 e 8), con particolare riguardo alle operazioni di raccolta;

l'offerta «fuori sede», che rileva in relazione all'attività di bancoposta di distribuzione di prodotti di altri intermediari, in particolare di banche; al riguardo, si precisa che per tale attività non trova applicazione a Poste l'obbligo di consegna al cliente dell'«avviso» e del «foglio informativo» (Sezione II, par. 4);

la non applicazione delle norme in discorso con riferimento ai servizi di investimento e al servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. *f)*, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 4, del TUF medesimo (Sezione I, par. 1.1).

Il Governatore: FAZIO

03A10590

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il commissario straordinario dell'ENAC, in applicazione delle previsioni di cui alla legge 1º agosto 2002, n. 166, ha deliberato in data 7 agosto 2003 l'adozione dell'emendamento n. 1 alla prima edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

L'adozione dell'emendamento da attuazione all'art. 2 della deliberazione 39/2002 del consiglio di amministrazione dell'ENAC con la quale è stata adottata l'edizione 1 del regolamento unitamente alla previsione di aggiornamento dello stesso, laddove necessario, ogni sei mesi.

L'emendamento definisce il programma per la certificazione degli aeroporti aperti al traffico commerciale e contiene la revisione dei seguenti capitoli:

1. certificazione dell'aeroporto;

2. manuale dell'aeroporto;

3. caratteristiche fisiche degli aeroporti;

5. rischio da impatto con volatili;

9. piano d'emergenza.

La documentazione sopra citata, è pubblicata su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffusa dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A10584

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione della cooperativa «Latteria sociale di Stenico - Consorzio economico registrato a garanzia limitata», in Stenico, e nomina del liquidatore.

Con deliberazione n. 807 dell'8 settembre 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione d'autorità della cooperativa «Latteria sociale di stenico - Consorzio economico registrato a garanzia limitata» con sede in Stenico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, nominando il liquidatore nella persona del dott. Rinaldo Pola con studio in Caldonazzo, Viale Stazione n. 4.

03A10472

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 342 del 23 luglio 2003 del Ministero della salute, recante: «Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Edeven». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, prima colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «... con sede in via *Tucidite* n. 56 ... », leggasi: «... con sede in via *Tucidide* n. 56 ...».

03A10626

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501222/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.